

SMART
Strategies to Promote Small Scale
Hydro Electricity Production In Europe

WP 5 – Deliverable 5.4

Translation to the national language of key project deliverables

**Traduzione in italiano del contributo al D. 3.1 del progetto
SMART da parte della Provincia di Cremona**



Grant Agreement EIE/07/064/SI2.466791 - SMART

Il progetto SMART (Strategies to promote small scale hydro electricity production in Europe – Strategie per promuovere la produzione di energia elettrica da piccolo idroelettrico in Europa) è sostenuto dal Programma “Intelligent Energy – Europe” (Contratto N.: EIE-07-064).

L’esclusiva responsabilità del contenuto del presente manuale spetta agli autori. Esso non rappresenta l’opinione della Comunità. La Commissione Europea non è responsabile dell’eventuale utilizzo che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute.

INDICE

Sommario	3
Piano Energetico Ambientale Provinciale	4
Patto per lo Sviluppo	23
Nuova procedura per le concessioni provinciali	30

Sommario

Il presente documento costituisce la traduzione di alcuni prodotti del progetto SMART considerati dalla Provincia di Cremona molto importanti per la sua visibilità a livello territoriale e per il ruolo istituzionale che essa rappresenta.

Il primo documento è relativo al piano energetico ambientale del quale la Provincia di Cremona si è dotata nel 2003 e che costituisce la partenza per tutte le iniziative fin d'ora intraprese in materia di fonti rinnovabili e pianificazione territoriale.

Il secondo documento è dedicato al “Patto Per lo Sviluppo” che è un'iniziativa intrapresa con altre realtà istituzionali del territorio Provinciale (Comune di Cremona, Camera del Commercio, ecc.) e che rappresenta un importante esempio di “bottom approach” cioè “approccio dal basso” nella raccolta di idee e progetti da intraprendere per lo sviluppo del territorio.

Il terzo documento è dedicato alla procedura che la Provincia di Cremona ha ideato nell'ambito del progetto SMART per semplificare le procedure di concessione alla derivazione delle acque e autorizzazione unica alla costruzione delle centrali e delle opere connesse in materia di mini e micro idroelettrico.

Piano Energetico Ambientale Provinciale

Premessa

Il piano energetico ambientale si pone come obiettivo l'inquadramento del panorama energetico nell'ottica degli aspetti ambientali, indici della qualità della vita e della sostenibilità. Proprio per queste sue potenzialità viene adottato da molte province nonostante l'assenza di obbligatorietà e proprio per il carattere di volontarietà, i progetti pilota realizzati godono ancora di quella flessibilità che ben si adatta alle peculiarità delle diverse realtà locali.

Il piano energetico ambientale provinciale (P.E.A.P.) realizzato dalla Provincia di Cremona si caratterizza, nel panorama di quelli esistenti, perché è pensato e realizzato attraverso un supporto informatico ed è organizzato in tre strumenti: una base dati, un sistema di fogli elettronici ed un ipertesto consultabile via web; il piano risulta quindi facilmente aggiornabile, ripercorribile, modificabile e fruibile. La scelta di adoperare fogli elettronici e non un sistema costruito ad hoc garantisce un facile approccio a qualsiasi utente, poiché non occorre un particolare addestramento: questo previene il precoce invecchiamento e l'inutilizzo del piano stesso (i dati sono aggiornati al 2009).

Lo sviluppo del piano è stato condotto nell'ambito di Agenda21: il coinvolgimento di tutti gli attori portatori di interesse sin dalla fase progettuale attraverso i forum di Agenda21 ha reso possibile sia l'appoggio degli enti per la raccolta di dati (anche attraverso interviste e questionari), sia il recepimento dei suggerimenti relativi a peculiarità energetico-ambientali locali che hanno meglio delineato i campi di indagine. La partecipazione attiva ha garantito una miglior diffusione dei risultati e la presa di coscienza da parte dei cittadini di aver partecipato ad un processo conoscitivo-decisionale. Gli obiettivi del piano, in accordo con le indicazioni regionali, sono l'analisi della situazione del territorio, la valutazione di domanda e offerta di energia, l'impatto ambientale e la sostenibilità del suo utilizzo nonché l'inquadramento delle potenzialità di un uso più razionale dell'energia e di riduzione dell'inquinamento prodotto. Il piano è accessibile all'indirizzo web: <http://www.provincia.cremona.it/settori/ambiente/peap2003/>

Articolazione del PEAP

Il PEAP **non ha carattere impositivo**, ma rappresenta piuttosto uno **strumento di supporto alle decisioni che l'Amministrazione Provinciale** è tenuta a prendere, ai pareri che essa deve fornire ad altri organi di governo del territorio e alle proprie azioni di incentivazione del risparmio energetico. In tale ottica il Piano fornisce, da un lato, un quadro informativo completo della situazione e dall'altro consente di effettuare rapidamente delle valutazioni. E' perciò naturale pensare che il piano venga definito mediante un supporto informatico che ne consenta la più ampia consultazione, il più tempestivo aggiornamento e la più efficace distribuzione. Inoltre lo stesso supporto mette in grado chiunque di ripercorrere le procedure di valutazione e, per quanto possibile, rende le stesse trasparenti, così da favorire gli obiettivi di partecipazione e confronto previsti dall'Agenda 21. IL PEAP è così definito:



Prima parte:

Quadro conoscitivo generale

Sono inserite in questa parte le informazioni descrittive della situazione energetica e ambientale attuale della provincia e più specificamente una serie di dati a livello comunale ed altri che, pur al di fuori della provincia, esercitano su di essa influenze significative.

Catalogazione dei riferimenti normativi italiani ed internazionali.

Acquisizione ed elaborazione dei dati necessari a definire il sistema fisico ed ambientale, socioeconomico, demografico e strutturale della Provincia ai fini della successiva analisi del sistema energetico. In particolare sono state analizzate la morfologia, l'idrografia e la meteorologia della Provincia, la concentrazioni di inquinanti, gli indici demografici, il patrimonio forestale ed agricolo, le attività produttive, la viabilità ed i trasporti, i piani settoriali e territoriali provinciali esistenti.

Seconda parte - Analisi del sistema energetico:

Studio del sistema energetico locale

Acquisizione ed elaborazione dei dati di base energetici dal lato della domanda e dell'offerta, in particolare partendo dai dati sulle vendite per vettore energetico (fluido termovettore, gas naturale, olio combustibile, gpl, gasolio, benzina, energia elettrica) e dai dati sui consumi per settore (domestico, industria, agricoltura, terziario, trasporti).

Impianti di produzione ed alle infrastrutture energetiche esistenti

- Collocazione e caratteristiche tecniche dei principali impianti di produzione di energia elettrica in provincia, compresi quelli con cogenerazione di energia termica
- Grado di metanizzazione dei comuni della provincia
- Patrimonio edilizio della provincia e relativi consumi energetici

Predisposizione di un Bilancio Energetico Provinciale (BEP)

Il Bilancio è stato predisposto per settori di impiego e per fonti dal 2000 in poi (se i dati risultano disponibili).

Valutazione dell'inquinamento atmosferico

Inquinamento inteso come derivante dal sistema energetico attraverso la quantificazione delle emissioni per settori e per fonti dovute sia a sorgenti puntiformi sia a sorgenti distribuite. In particolare con l'utilizzo di opportuni modelli si è proceduto al

- Calcolo delle emissioni di inquinanti con effetti locali (ossidi di zolfo e di azoto, polveri sospese, ecc.) e delle conseguenti concentrazioni;
- Calcolo delle emissioni di gas climalteranti (biossido di carbonio, metano).

Inquinamento luminoso

Analisi preliminare dello stato di applicazione della L.R. 27.3.200, n. 17 nei comuni della provincia di Cremona. Realizzazione di un documento informativo che descrive i principi della legge e che contiene proposte di risparmio energetico nel settore dell'illuminazione pubblica e privata.

Definizione degli scenari tendenziali dei consumi

Sono stati analizzati gli indicatori rispetto alle principali variabili economiche, demografiche e strutturali (energia elettrica per utente nel settore domestico, Consumi energia elettrica per azienda e per addetto nei settori produttivi, consumi di carburante per veicolo). I consumi energetici sono stati intesi nei settori principali individuando due tendenze (alta e bassa) per il 2021 ed i relativi impatti ambientali sia a scala locale sia nell'ottica globale degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto. In particolare gli scenari sono stati ottenuti con i seguenti passi:

- Elaborazione di proiezioni demografiche e socioeconomiche e conseguente derivazione di proiezioni dei consumi energetici nei vari settori con diverse fonti;
- Calcolo dello scenario delle emissioni future a partire dalle proiezioni dei consumi energetici;
- Valutazione, mediante opportuni modelli, dell'impatto di tali emissioni sia a scala locale (calcolo delle concentrazioni di inquinanti, eventuali precipitazioni acide) sia a scala globale;

Terza parte - Valutazione della fattibilità ed efficacia degli interventi

Sono stati definiti e valutati quantitativamente, attraverso indicatori di merito, i possibili interventi riguardanti:

- Il parco residenziale;
- L'efficienza energetica degli edifici: analisi dello stato attuale e valutazione delle opportunità di risparmio al fine di elaborare un "regolamento edilizio" tipo, realizzato secondo i criteri del Codice Concordato e disseminarlo presso i Comuni;
- Il sistema industriale e agricolo, con particolare riferimento agli interventi per l'uso razionale dell'energia, quali l'utilizzo di biomasse e la cogenerazione;
- Il parco edifici della pubblica amministrazione (scuole, ospedali, ecc.);
- Gestione calore: l'attività è consistita nell'effettuare una prima verifica degli edifici di proprietà comunale e nel proporre e disseminare a tutti i Comuni un sistema di "gestione calore" tipo;
- La valutazione degli interventi avverrà anche utilizzando indicatori specifici di sostenibilità, quali l'impronta ecologica (o l'exergia), il danno evitato, gli indici di morbilità e mortalità;
- Il monitoraggio del PEAP sarà effettuato anche attraverso la costituzione del Forum Energia seguito dall'Ufficio provinciale Agenda21.

Quarta parte -Scenari obiettivo

Definizione degli scenari obiettivo complessivi nei diversi settori al 2021 conseguenti agli interventi individuati, con la valutazione, in termini energetici ed ambientali della riduzione dei consumi e delle emissioni rispetto ai corrispondenti scenari tendenziali al 2021 ed ai consumi ed emissioni

attuali. Tale confronto sarà facilmente estendibile a scenari diversi, grazie alle modalità di implementazione di cui alla parte quinta.

Quinta parte - Strumenti di gestione

Il piano è costituito da:

- Un ipertesto contenente le normative, gli aspetti descrittivi e le conclusioni critiche in modo da poter essere reso immediatamente disponibile per la consultazione e la distribuzione, tendenzialmente attraverso un supporto internet;
- Una base di dati, contenente tutte le informazioni relative alla situazione corrente dei Comuni della provincia, in modo tale che tutte le informazioni possano essere agevolmente ritrovate ed esista la possibilità in futuro di mantenere tali informazioni facilmente aggiornate;
- Un insieme di fogli di calcolo che consentano di ripercorrere agevolmente tutte le valutazioni compiute, modificandone eventualmente i parametri, e rendendo semplice il confronto tra le diverse alternative.

Questa struttura informatica garantisce l'agevole consultazione e la manutenzione del Piano, nonché la ripercorribilità delle valutazioni.

Incontri e lavori che hanno condotto alla stesura del piano energetico

Nel 2003, sono stati svolti **quattro incontri** a livello provinciale ai quali hanno partecipato circa **70 delegazioni** rappresentative di molteplici realtà industriali, agricole e commerciali del territorio provinciale (enti pubblici, associazioni di categoria, pubbliche e private, e investitori). I quattro incontri sono sempre stati aperti dall'intervento del Politecnico di Milano, che ha sempre descritto l'attività svolta ed ha proposto idee e soluzioni di intervento nei diversi settori energetici, e sono terminati con ampie sessioni di dibattito.

In data 21.3.2003 è avvenuto il primo incontro durante il quale il Politecnico di Milano, soggetto incaricato per l'estensione del PEAP, ha descritto tutti i passaggi previsti che porteranno all'approvazione della bozza finale del Piano e ha evidenziato il metodo utilizzato per la stesura del PEAP: una struttura basata su un supporto informatico, poco voluminoso e facile da reperire, consultare e aggiornare.

In data 29.5.2003, il Politecnico di Milano ha tracciato gli aspetti salienti dello studio conoscitivo generale effettuato sulle componenti del territorio direttamente collegate alla questione energetica:

- i dati demografici hanno rivelato un incremento medio di popolazione del 2% nel decennio '91-'01 con un grado di invecchiamento maggiore, specie nel capoluogo, rispetto al dato regionale e nazionale ed i nuclei familiari si sono ristretti, ma è aumentato il numero delle abitazioni di circa il 9% con possibili effetti sul consumo energetico domestico. Dal 2003 al 2010 la Regione Lombardia ha previsto un calo di 25.000 unità, fenomeni immigratori esclusi;
- per quanto riguarda gli elementi climatici, i venti sono troppo scarsi perché siano sfruttati ai fini elettrici mentre la radiazione solare ha caratteristiche che suggeriscono l'opportunità di un suo maggiore impiego nel campo fotovoltaico e termico;
- dal punto di vista delle attività produttive si osserva la tendenza alla riduzione di addetti nel settore industriale a favore di quello terziario e nel settore agricolo diminuisce la superficie agraria utilizzata, ma in misura inferiore rispetto alla contrazione delle aziende agricole che, per la maggior parte, restano a conduzione familiare;
- nel comparto trasporti, la valutazione del parco auto evidenzia una crescita del numero di veicoli pro capite alla quale non corrisponde un analogo aumento dei consumi di carburante, probabilmente a seguito degli incentivi per l'acquisto di automezzi ecologici;
- passando poi al bilancio energetico, il cui tema centrale è l'andamento storico tra domanda e offerta di vettori energetici suddivisi per settori produttivi, si è assistito ad una diffusa e crescente domanda di energia elettrica, oltre il 70% nell'ultimo decennio e

ben superiore alla media regionale e nazionale. Fatto, questo, sicuramente indice di vivacità economica, ma che può anche nascondere un uso non efficiente della risorsa;

- sul fronte dell'offerta, la produzione di energia della provincia è stata giudicata troppo limitata a pochi impianti le cui caratteristiche non sono ancora del tutto inventariate. Una potenziale fonte energetica rinnovabile, per la quale è stato riservato uno studio particolareggiato, è la biomassa proveniente dall'agricoltura e dall'industria del legno. Tali attività potrebbero rendere disponibili 250.000 tonnellate l'anno di sostanza secca residua sfruttabile in centrali di cogenerazione.

Dopo l'intervento del Politecnico, la società Ecosistemi di Roma, che avuto l'incarico per l'estensione della V.A.S., ha descritto le varie fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), vista come il principale strumento per rendere operativo il concetto di sviluppo sostenibile e per aiutare il decisore politico a orientarsi fra alternative compatibili con l'ambiente e le risorse naturali. L'obiettivo è di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e nei programmi già durante la fase di elaborazione, alla stregua delle considerazioni economiche e sociali. L'impostazione tecnico-metodologica della VAS è contenuta nella Direttiva 42/2001/CE che in Italia non è stata ancora recepita; applicandola al Piano Energetico, la Provincia di Cremona assume un ruolo pionieristico nella tutela del territorio e della qualità della vita.

In data 9.10.2003, il Politecnico di Milano, attraverso tre ipotetici scenari di sviluppo, ha spiegato come possano essere simulate le conseguenze ambientali e territoriali delle scelte energetiche:

- lo scenario "tendenziale" non prevede in una proiezione ventennale sostanziali mutamenti: popolazione, consumi e produzione seguono il trend attuale. Si ipotizza un uso del 50% delle aree produttive descritte dal PTCP e nuova energia arriva dal potenziamento della rete di teleriscaldamento AEM e da un impianto a biomassa legnosa. Si prevede una riattivazione dell'80% dei mini impianti idroelettrici esistenti, un 6,5% di incremento annuo della potenza fotovoltaica e un 23% di allevamenti suini e bovini che utilizzano impianti cogenerativi a biogas. Questo quadro si colloca in posizione intermedia, gli altri due sono più estremi;
- il secondo scenario "A" prevede infatti un'espansione dei consumi energetici come previsto dal Programma Energetico Regionale, con massimo ampliamento delle attività produttive sino a coprire il 100% dello spazio indicato nel PTCP, e include al suo interno la centrale elettrica da 400 MW con teleriscaldamento e un ridotto utilizzo di energie rinnovabili (si considera un impianto idroelettrico a Genivolta, il 3% di sfruttamento del biogas, solo lo 0,5% in più di fotovoltaico);
- l'ultimo scenario "B" prevede un forte abbassamento dei consumi, l'uso delle fonti rinnovabili, un moderato sviluppo del comparto produttivo qualora l'intensità energetica non dovesse variare. Si prevede l'utilizzo di più impianti a biomasse attraverso la conversione a colture energetiche di tutto il terreno disponibile, di riattivare al 100% gli impianti idroelettrici, di posizionare il biogas al 28%, di portare il fotovoltaico al 15% di incremento annuo e di effettuare ristrutturazioni energetiche ad elevato rendimento per il 3.15% delle abitazioni. I parametri di scenario sono stati regolati in modo da determinare entro il 2010 un risparmio in emissioni di CO₂ del 6.5% rispetto a quelle del 1990, come previsto dal protocollo di Kyoto.

In data **28.11.2003** è avvenuto l'ultimo Forum del PEAP ed è stata presentata la bozza definitiva del Piano Energetico e Ambientale Provinciale contestualmente alle possibili azioni da intraprendere per attuarne le previsioni. Il Politecnico di Milano ha evidenziato che alla luce delle osservazioni presentati nei dibattiti precedenti ed alla luce della continua dinamica degli indici sulla domanda ed offerta di energia è **stato scelto un "quarto" scenario di riferimento per la pianificazione energetica provinciale che rappresenta all'incirca l'andamento tendenziale dei consumi provinciali, complessivamente in crescita sia nel settore produttivo che residenziale, però con un forte impulso all'uso razionale dell'energia e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili locali.** Grazie a queste ultime, in particolare agli impianti a biomassa e alle mini centrali idroelettriche, le emissioni di CO₂ stimate al 2010 avrebbero potuto essere in linea con gli obiettivi del protocollo di Kyoto e, anche se il deficit elettrico restava sempre alto, tuttavia si sarebbe ridotto dal 92% del 2004 all'83% nel 2021.

In data 17 dicembre 2003 il Consiglio della Provincia di Cremona ha recepito le osservazioni raccolte durante i dibattiti organizzati nelle precedenti riunioni ed **ha approvato il PEAP con delibera consigliere n. 176.**

Nel 2008 la Provincia di Cremona ha nuovamente incaricato il Politecnico di Milano per effettuare un **aggiornamento** del Piano Energetico redatto ben cinque anni prima e tale attività si è conclusa con l'approvazione del nuovo documento da parte del Consiglio Provinciale con **Delibera n. 68 del 22 aprile 2009.**

Azioni intraprese

In attuazione della delibera del Consiglio Provinciale n. 176 del 17 dicembre 2003 che ha approvato il PEAP e tutti i documenti allegati, sono state eseguite le seguenti azioni considerate prioritarie:

A) Mini Idroelettrico

A.1) Forum Sul Mini Idroelettrico: il Forum si è riunito il 24 maggio 2004 per presentare un'opportunità di produzione di energia interessante e di facile accessibilità, considerato il notevole patrimonio idrico della provincia e il numero di mulini e opifici già presenti sul territorio. Gli impianti "mini-idro", infatti, pur essendo di limitata potenza unitaria, possono diventare complessivamente molto numerosi, e quindi apportare un contributo, anche se non risolutivo, certo non trascurabile alla copertura della domanda elettrica nazionale. L'impiego della mini idraulica, inoltre, si caratterizza anche da un punto di vista ambientale, poiché gli impianti idroelettrici di piccola taglia sono caratterizzati da modalità costruttive e organizzative di scarso impatto sul territorio. Per l'occasione all'assemblea sono stati invitati nuovi portatori di interesse specifici del settore, come i Consorzi di bonifica, di irrigazione e l'Autorità Interregionale per il Po con l'obiettivo di trovare un accordo per lo sfruttamento a fini idroelettrici dei fiumi e dei canali del territorio. In base alle osservazioni raccolte durante il meeting è stata evidenziata l'esistenza di almeno 10 importanti siti per la produzione mini idroelettrica e di numerosi salti micro idroelettrici (vecchi mulini da riattivare) da verificare ed eventualmente riammodernare.

A.2) Attività Istituzionale Di Concessione All'uso Dell'acqua: I "frutti" del forum sopra descritto, unitamente alla continua attività di promozione dell'ufficio "Energia", sono consistiti nel convincere gli investitori che il territorio provinciale poteva offrire reali potenzialità in termini idroelettrici. Infatti, dal 2003 al 2009, gli investitori privati hanno presentato ben 23 nuove richieste di concessione per l'uso di acqua per fini idroelettrici e lo stato delle concessioni rilasciate o in istruttoria per problemi di "concorrenza" è il seguente:

comune	corpo idrico derivato	Coordinate GIS	potenza (kW)	producibilità annua GWh/a	stato dell'istruttoria
Genivolta	Canale Scolmatore - sbocco in Oglio	x 1570226 y 5021033	753,7	4,5	Concessa nel 2005
Crema	Fiume Serio - Palata Borromea	x 1554901 y 5024444	662	7,4	Concessa nel 2007
Montodine	Fiume Serio	x 1555797 y 5014677	550	3,8	Concessa nel 2007
Bagnolo Cremasco	Roggia Comuna	x 1548773 y 5023640	82,35	0,58	Concessa nel 2007
Crema	Roggia Cresmiero	x 1553420 y 5023047	176,05	1,2	Concessa nel 2007

Spino d'Adda	Fiume Adda - loc. Canadi -	x 1536174 y 5027734	2998	13,7	in istruttoria pubblicata
Pizzighettone	Colatore Serio Morto - sbocco in Adda -	x 156298 y 5004128	323,52	2	in istruttoria pubblicata
Isola Dovarese	Fiume Oglio	x 1603443 y 5003670	1002	6,8	in istruttoria pubblicata
Isola Dovarese	Fiume Oglio	x 1603443 y 5003670	2255,93	14,38	in istruttoria pubblicata
Gombito	Canale Serio Morto - sbocco in Adda -	x 1556836 y 5012389	60	0,53	in istruttoria pubblicata
Ricengo	Fiume Serio - Palata Menasciutto -	x 1555783 y 5027828	349,41	2,7	in istruttoria pubblicata
Ricengo	Fiume Serio - Palata Menasciutto -	x 1555783 y 5027828	391,06	2,7	in istruttoria pubblicata
Sergnano	Fiume Serio - Palata Babbiona -	x 1555585 y 5030866	313	2,3	in istruttoria pubblicata
Casale Cremasco Vidolasco	Fiume Serio - Palata Babbiona -	x 1555585 y 5030866	277,37	1,9	in istruttoria pubblicata
Casale Cremasco Vidolasco	Fiume Serio - Palata Malcontenta -	x 1555847 y 5029970	310,2	2,3	in istruttoria pubblicata
Casale Cremasco Vidolasco	Fiume Serio - Palata Malcontenta -	x 1555847 y 5029970	350,73	2,03	in istruttoria pubblicata
Crema	Canale Vacchelli	x 1554560 y 5024172	122	0,82	in istruttoria pubblicata
Cumignano sul Naviglio	Naviglio Grande Pallavicino	x 1565631 y 5022674	102	0,66	in istruttoria pubblicata
Cumignano sul Naviglio	Naviglio Grande Pallavicino	x 1565555 y 5021943	174	1,01	in istruttoria pubblicata
Cumignano sul Naviglio	Naviglio Nuovo Pallavicino	x 1565780 y 5022308	61	0,4	in istruttoria pubblicata
Dovera	Chinola Vecchia e Dovarola	x 1543091 y 5022434	10	0,05	in istruttoria preferenziale
Rivolta d'Adda	Fiume Adda	x 1536000 y 5037000	459	2,08	in istruttoria pubblicata
Rivolta d'Adda	Fiume Adda	x 1538748 y 5035795	919,12	6,4	in istruttoria pubblicata

A.3) Progetto Europeo Smart (Eie/07/064): gli uffici provinciali, durante l'evasione delle prime pratiche relative al rilascio della concessione all'uso dell'acqua per fini idroelettrici, hanno rilevato un problema che rallenta la diffusione dei piccoli impianti sul territorio sia provinciale che nazionale. In Italia, infatti, la normativa che regola il rilascio della concessione all'uso dell'acqua per i piccoli impianti idroelettrici è la stessa di quella che regola il rilascio della concessione per i grandi impianti. Tale situazione è da considerarsi a tutti gli effetti uno svantaggio, perché la ditta che vuole realizzare un piccolo impianto idroelettrico deve presentare una grande quantità di

documenti tecnici che comportano costi spesso comparabili con i già ridotti ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica. Si è quindi pensato di partecipare al Bando Europeo E.I.E. del 2006 con il progetto SMART, con l'obiettivo di confrontare la normativa italiana sull'idroelettrico con quelle degli altri paesi europei e verificare se vi sono esempi di procedure vigenti in altri Stati che possono essere introdotte anche in Italia e sensibilizzare gli organi legislativi italiani affinché si approvino correttivi alle leggi vigenti, per alleggerire il peso dei passaggi amministrativi per quanto riguarda l'autorizzazione dei piccoli impianti idroelettrici. Il progetto, partito nel 2008 e della durata di tre anni, vede la Provincia di Cremona capofila di una partnership costituita da:

- CESI Ricerca spa, Milano, Italia;
- Università di Zagabria, Facoltà d'ingegneria meccanica, Zagabria, Croazia;
- Autorità Regionale di Karlovac, Karlovac, Croazia;
- Università norvegese di Scienza e Tecnologia, NTNU, Trondheim, Norvegia;
- Segretariato Regionale di Attica, Atene, Grecia;
- Agenzia no-profit Energieagentur Waldviertel, Thaya, Austria.

I soggetti sopraindicati sono tuttora coinvolti nello studio delle normative locali che regolano le procedure amministrative per la concessione alla derivazione dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica e nell'individuazione dei punti di forza e debolezza delle singole norme.

B) Valorizzazione Energetica Delle Biomasse E Biogas

B.1) Piano Rifiuti Provinciale – Frazione Organica Dei Rifiuti: il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, in via di approvazione da parte della Regione prevede che la frazione compostabile proveniente da raccolta differenziata venga destinata alla gestione separata presso impianti di compostaggio e recupero energetico dedicati. A regime, nell'anno 2011, il fabbisogno impiantistico relativo alla frazione compostabile, calcolato tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata fissati per le singole aree, si presume essere:

- Area del Cremonese: 18.125 t;
- Area del Cremasco: 24.377 t;
- Area del Casalasco: 5.804 t.

Pertanto, per la frazione organica dei RU, stimata in poco meno di 50.000 t/a, destinata ad impianti di compostaggio localizzati sul territorio provinciale, si prevede la seguente necessità impiantistica:

- impianto di compost verde per una potenzialità di circa 25.000 t/a, stante la produzione 2006 di verde (sfalci e materiale vegetale) stimata in 22.620 t e impianto a digestione anaerobica che riceva circa 20.000 t/a di FORSU prodotto. E' preferibile che a valle del processo sia presente il processo di finissaggio;
- Impianto di compostaggio con potenzialità pari a 50.000 ton/a che riceva la frazione organica dei RU;

Le opzioni a) e b) devono essere considerate opzioni alternative. Si precisa che il Piano deve comunque rimanere aperto alla valutazione di impianti che prevedono l'applicazione delle moderne tecnologie (es. dissociazione molecolare...) condotti o proposti anche da Comuni o Società miste fino ad una capacità di smaltimento /recupero energetico di rifiuti o ad un massimo di 25.000 ton/a.

B.2) Studio Di Fattibilita' Di Una Rete Di Impianti A Biomasse: è stato redatto uno studio sulla fattibilità di una rete di impianti cogenerativi alimentati da biomasse legnose che ha evidenziato "reali" potenzialità del territorio cremonese ad ospitare ben 10 centrali a biomasse legnose da 1 MWe con relativi bacini di approvvigionamento.

B.3) Progetto Di Un Impianto A Prodotti Agricoli Energetici: è stato redatto uno studio sulla fattibilità di un impianto cogenerativo alimentati da prodotti agricoli energetici che ha evidenziato una "reale" potenzialità del territorio cremonese ad ospitare almeno un impianto dimostrativo da 500 kWe.

B.4) Forum Tematico Sull'utilizzo Energetico Dei Liquami Zootecnici: è stato avviato il 29 settembre 2004 il Forum sull'utilizzo energetico dei liquami zootecnici, facendo perno sulla possibilità per le aziende agricole del territorio di avviare uno sfruttamento energetico del biogas

derivato dai liquami. Un apposito studio elaborato nell'ambito del PEAP ha evidenziato, infatti, che buona parte degli allevamenti suinicoli e di bovini della provincia ha le caratteristiche dimensionali (oltre 3.000 capi) utili a rendere economicamente interessante l'installazione di un impianto di trattamento dei reflui zootecnici che permetta di recuperare significativi quantitativi di biogas da utilizzare per la produzione di elettricità e calore. Uno degli obiettivi principali del Forum è di sfruttare il confronto attivo tra i portatori di interesse chiamati a partecipare ai lavori per costruire un accordo degli allevamenti e delle aziende agricole con l'amministrazione provinciale e le associazioni di categoria del settore, in modo da agevolare l'installazione di impianti di produzione di biogas mediante digestione anaerobica presso allevamenti suinicoli del territorio.

B.5) Forum Tematico Sul Biogas: si è tenuto il 17 giugno 2005 organizzato dalla Provincia di Cremona per coinvolgere tutti i portatori di interesse sul tema in un dialogo partecipato secondo il modello di Agenda 21. Obiettivo cardine del Forum è stata l'esigenza di fornire un supporto istituzionale concreto agli operatori che intendono produrre energia attraverso le fonti rinnovabili.

B.6) Attività Istituzionale Di Autorizzazione Di Impianti A Biogas: i "frutti" dei forum sopradescritti, unitamente alla continua attività di promozione dell'utilizzo del biogas da parte degli uffici provinciali, sono consistiti nel convincere gli investitori che il territorio provinciale poteva offrire reali potenzialità in termini agroenergetici. Infatti, dal 2003 al 2009, gli uffici provinciali hanno autorizzato ben 16 nuove richieste di autorizzazione alla costruzione di impianti a biogas, così come specificato in tabella:

ELENCO IMPIANTI X PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS

Ragione sociale	comune	tipologia alimentazione	P in kW
Power Green S.r.l. Viale Europa, 6 58100 Grosseto	Castelleone	Biomasse di origine agricola	1000
Agricola Lameri C.na Tera di Casso 26012 Castelleone	Castelleone	Reflui zootecnici e biomasse agricole	500
Az. ag. Spoldi Giacomo Cascina Brugnole, 3 26018 Trigolo	Trigolo	Reflui zootecnici	70
Az. ag. Inzoli Domenico C.na Rinetta 26025 Pandino	Pandino	Reflui zootecnici e biomasse agricole	500
Az. ag. Medeghini Via Cortine, 2 Mazzano (BS)	Pandino	Reflui zootecnici	80
Agrienergia S.r.l. Loc. San Giorgio 26027 Rivolta d'Adda	Rivolta d'Adda	Reflui zootecnici e biomasse agricole	400
Sageter Energia S.p.A. Via XXV Aprile, 18 25038 Rovato (BS)	Malagnino	Biogas da discarica	1600
Az. ag. Bertesago Pietro Via Roma, 89 26010 Moscazzano	Moscazzano	Reflui zootecnici e biomasse agricole	560
Pieve Ecoenergia s.c.a. Via Marconi, 33 26010 Cingia de Botti	Cingia de' Botti	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000

Az. ag Corte Grande s.a.s. Via Novelli, 9 24122 Bergamo	Casaletto di S.	Reflui zootecnici e biomasse agricole	330
Az. ag. Maestroni Mario C.na Valli, 2 Pizzighettone	Grumello Cr ed U.	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Az. ag. Podereto Via Regina della Scala, 2 26020 Soncino	Ricengo	Reflui zootecnici	330
Agrosocietà di Rinaldi A.P.C. Via San Bassano, 7 26020 Formigara	Formigara	Reflui zootecnici e biomasse agricole	3000
Az. ag. LE GERRE di Rinaldi loc. Le Gerre Crotta d'Adda	Crotta d'Adda	Reflui zootecnici e biomasse agricole	2000
Az. ag. SOBAGNO loc. Ceramica 26030 Gabbioneta	Gabbioneta B.	Reflui zootecnici	70
Az. ag. Lanfredi Luciano C.na Fienile del pesce 26020 Acquanegra Cremonese	Acquanegra Cr.	Scarti e reflui zootecnici	100
LATTERIA PLAC	Persico Dosimo	Fanghi di depurazione reflui di processo	180
LATTERIA CA' DE STEFANI	Vescovato	Fanghi di depurazione reflui di processo	90
Pizzamiglio F.Ili soc. ag. C.na Castello 26015 Soresina	Soresina	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Agrigreen s.c.a. Via Breda, 16/B 26036 Rivarolo del Re	Rivarolo del Re	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Scarani P. Giorgio Via Fosio 2 Villongo (BG)	Pieve d'Olmi	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Az. ag. Avogadri Marco Maurizio e Luigi Mario Via Regina della Scala, 2 26029 Soncino	Romanengo	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Soc. ag. Palazzetto s.s. Via Folli, 2 26023 Grumello Cremonese	Grumello Cr ed U.	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Az. ag. Poli Marco e Giuseppe Via Montegrappa, 13 26030 Gadesco Pieve Delmona	Gadesco P.D.	Reflui zootecnici e biomasse agricole	250
Soc. ag. Horti Padani Via Po 26040 Pieve d'Olmi	Pieve d'Olmi	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Biofor Energia S.r.l. Via del Commercio, 29 26013 Crema	Castelleone	Rifiuti e biomasse agricole	1600
Az. ag. Poli Marco e Giuseppe Via Montegrappa, 13	Pieve San Giacomo	Reflui zootecnici e biomasse agricole	100

26030 Gadesco Pieve Delmona			
Az. ag. Spring Farm C.na Fienili 26010 Castel Gabbiano	Castel Gabbiano	Reflui zootecnici e biomasse agricole	180
Az. ag. B.T.C. S.r.l. Via IV Novembre 2 25100 Brescia	Castelverde	Biomasse agricole	1000
Sant'Elena Energia S.r.l. Via delle Industrie, 11 Lana (BZ)	San Daniele Po	Reflui zootecnici e biomasse agricole	1000
Potenza installata (MW)			22,94
Energia producibile annua (MWh)			17205 0

ELENCO IMPIANTI X PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE

Ragione sociale	comune	tipologia alimentazione	P in kW
Az. ag. Telò Massimiliano Via Palazzina, 2 26024 Paderno Ponchielli*	Paderno P.	syngas da biom. legnose	70
Soc. ag. Corte Bernuzzo Via Giuseppina, 28 26030 Solarolo Rainerio	Solarolo Rainerio	oli vegetali grezzi	200
Confezioni Santi S.p.A. Via regina della Scala 11, 26029 Soncino	Soncino	oli vegetali grezzi	350
Soc. ag. Pandolfa C.na Pandolfa 26028 Sesto ed Uniti	Sesto ed U.	oli vegetali grezzi	430
SANECO Via Giuseppina 3 26048 Sospiro	Sospiro	oli vegetali grezzi	430
FER POWER1 S.r.l. Via Brignano 49 24047 Treviglio	Offanengo	oli vegetali grezzi	430
ELCOS S.r.l. S.S. 234 km 58,250 26023 Grumello Cremonese ed Uniti	Grumello Cr ed U.	oli vegetali grezzi	430
Soc. ag. Duchi F.lli C.na Cà de Farina Via Pasubio, 28 26030 Gadesco Pieve Delmona*	Gadesco P.D.	syngas da biom. legnose	1000
Ricerca e Sviluppo Bioenergie Via Staffolo, 56 26041 Casalmaggiore *	Casalmaggio re	syngas da biom. legnose	1000
Europea S.p.A. Via Provinciale 455 24059 Urgnano*	Isola Dovarese	oli vegetali grezzi	1500
Martignana Po Energia S.r.l. Via Pasubio 5 24044 Dalmine *	Martignana Po	oli vegetali grezzi	19000

Bioenergia Investimenti S.p.A. Via Gardale, 24 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)*	Solarolo Rainerio	biomasse legnose	15200
		Potenza installata (MW)	24,84
		Energia producibile annua (MWh)	18630 0

C) Risparmio Energetico Negli Edifici Pubblici E Privati

C.1) Redazione Di Un Catasto Degli Impianti Termici: La Provincia è competente per il controllo sulle emissioni e il rendimento energetico degli impianti termici di tutti i Comuni della provincia, eccetto Cremona. In particolare, l'Amministrazione Provinciale verifica lo stato di manutenzione e il rispetto delle norme riguardanti il risparmio energetico di tutti gli impianti termici attraverso visite di accertamento eseguite da personale specializzato e la gestione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs 192 del 2005, della Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, ed in ultimo della deliberazione Regionale n. 5117 del 18 luglio 2007 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale" e s.m.i., gli uffici hanno dovuto modificare e riorganizzare il "progetto delle campagne di ispezione degli impianti termici" (l'ultimo degli atti assunti è stata la D.C.P. n. 142 del 2008). La nuova gestione prevede la costante implementazione di un nuovo CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI – "CURIT". Dal 1998 ad oggi sono state effettuate circa 20.500 ispezioni di impianti termici su un totale di circa 100.000 impianti stimati sul territorio. Ai sensi del D.lgs. 152/06 "Testo unico ambientale", vengono gestite le pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti termici oltre soglia (3Mw per gli impianti a gas e GPL, 1 Mw per gli impianti a gasolio). La procedura di autorizzazione prevede l'avvio, la conferenza dei servizi e l'emanazione del decreto di autorizzazione con relativa attività di sopralluoghi e vigilanza.

C.2) Protocollo Provincia E Comune Sulle Normative Urbanistiche: la Regione Lombardia impone che gli edifici vengano sottoposti alla certificazione energetica e sta organizzando l'albo dei certificatori, il catasto degli immobili certificati e le procedure di calcolo e di certificazione. La Regione Lombardia coordinerà l'assegnazione di targhe energetiche rilasciate dal Comune secondo quanto dichiarato dal progettista qualificato. Il progetto della Provincia di Cremona, Settore Ambiente, prevede di offrire ai Comuni la necessaria assistenza tecnica per il coordinamento omogeneo delle modifiche da apportare alle Norme Tecniche di Attuazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, proponendo un sistema coerente di politiche incentivanti. E' stata preparata una [bozza con la proposta delle potenziali modifiche alle NTA dei regolamenti edilizi comunali](#).

C.3) FORUM "Appalti Comunali Di Gestione Energia": si è tenuto il 22 ottobre 2004 ed è stata l'occasione per presentare le nuove attività ai sindaci e coinvolgere il territorio su alcuni temi di concreta attuazione relativi al risparmio energetico. In questo contesto, sono stati presentati i "Quaderni del Piano Energetico Ambientale Provinciale", "Efficienza energetica negli edifici: buone pratiche di sostenibilità" e "Inquinamento luminoso: problemi, risorse, strumenti". Le due monografie, complete di CD rom, contengono normative, informazioni, esempi di buone pratiche per un uso più consapevole della luce e dell'energia.

C.4) CAMPAGNA "Mi Illumino Di Meno": M'illumino di meno è la più importante campagna di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al Risparmio Energetico su scala internazionale. Nasce per iniziativa di Caterpillar (noto programma di Radio2), che il 16 febbraio 2005, in corrispondenza dell'anniversario dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, ha indetto la Prima Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, riproponendola da allora ogni anno con successo sempre crescente. La filosofia alla base della Giornata è quella di convincere quante più persone

possibili a dedicarsi al risparmio, il più grande giacimento energetico disponibile subito e a costo zero. In occasione della quinta campagna internazionale per la riduzione del consumo di energia elettrica "M'illumino di meno 2009", la giornata dedicata al risparmio energetico, è stata il 13 febbraio dalle ore 18. Gli obiettivi della campagna sono:

- * contrastare il cambiamento climatico globale;
- * raggiungere anche i cittadini meno sensibili alle tematiche ambientali con un'azione massimamente visibile;
- * portare alla ribalta mediatica il tema del risparmio energetico con la concentrazione di spegnimenti simbolici spettacolari;
- * stimolare una partecipazione diffusa e dal basso che faccia sentire ciascuno protagonista di un contributo personale importante per il cambiamento virtuoso nei consumi energetici.

C.5) Progetto Deep: DEEP, Dissemination of Energy Efficiency Measures in the Public Buildings Sector (Diffusione di Misure di Efficienza Energetica nel Settore degli Edifici Pubblici) è un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma E.I.E. della Direzione Generale Energia e Trasporti. Obiettivo fondamentale del progetto, che ha preso avvio nel mese di gennaio 2005 e si è concluso nel giugno 2007 è stato quello di promuovere le opportunità per il miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'adozione di standard ambientali elevati negli edifici pubblici.

La Provincia di Cremona, Settore Ambiente, ha partecipato al DEEP come partner insieme ad altri 7 soggetti, dietro coordinamento dell'ICLEI:

- IFZ- Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture (Austria);
- SEMCO – Swedish Environmental Management Council (Svezia);
- EPTA Ltd (Grecia);
- Università di Reggio Calabria (Italia);
- DIBA - Diputació di Barcelona (Spagna);
- TEDKNA - The Local Union of Municipalities and Town Councils of Attica (Grecia);
- Auxilia (Francia);
- Ecoserveis (Spagna);
- Växjöhem AB (Svezia).

Sito web: http://www.provincia.cremona.it/servizi/ambiente/gpp_net/?ss=16&sv=82&sa=305

D) Promozione Del Fotovoltaico

D.1) Concorso Di Idee Per Il Recupero Di Una Ex-Discarica Di Rifiuti Urbani: il progetto nasce con l'intento di recuperare la ex discarica di Corte Madama nel comune di Castelleone (CR), area ormai compromessa dal punto di vista ambientale che però potrebbe tornare a giocare un ruolo utile per la società, come area adibita alla produzione di energia eco-sostenibile perché proveniente dal Sole. Da luogo degradato, potrebbe trasformarsi, attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico e la realizzazione di un'area didattica per le scuole, a motivo di vanto e di eccellenza del territorio provinciale. La scelta non è solo quella di ottimizzare l'aspetto della produzione energetica, ma anche di produrre conoscenza e cultura, sia in materia tecnico-scientifica, sia nei campi delle scienze ambientali, naturali e umanistiche. Per questo motivo la Provincia di Cremona ha indetto, nel 2008, un concorso di idee per la realizzazione delle opere sopradescritte che si è concluso con la proclamazione del progetto vincitore del concorso, primo classificato in data 7 aprile 2009 (D.G.P. n. 205/2009). Al concorso hanno partecipato ben 13 studi privati da tutta Italia e, sebbene alcuni progetti che si siano discostati dalla media generale, la soluzione prospettata dalla maggioranza delle "idee" presentate prevede un impianto di circa 400 kW, con una superficie occupata di 3.400 mq ed un'energia prodotta di 500.000 kWh all'anno.

E) Istituzione Di Un Ufficio Provinciale Per Il Pubblico

Nel biennio 2003/2004, per facilitare lo svolgimento delle azioni sopradescritte e l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e termica distribuita sul territorio, la Provincia di

Cremona ha poi creato un apposito ufficio denominato "Energia", costituito da tecnici con l'obiettivo di evadere pratiche inerenti lo sfruttamento e la produzione di energia sia da fonte convenzionale che da fonte rinnovabile nonché quelle inerenti il risparmio energetico.

F) Convegni

F.1) Convegno "Fonti Di Energia Rinnovabile In Pianura": si è svolta presso la Sala Teatro Leone del Comune di Castelleone l'11 novembre 2005, la tavola rotonda sulle fonti rinnovabili per un confronto di esperienze e opportunità sul tema dell'energia sostenibile. Il convegno ha visto l'alternarsi di alcune testimonianze di implementazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. L'azienda agricola Rinaldi ha portato la sua esperienza con il biogas, sottolineando il risparmio energetico e l'integrazione di reddito raggiunti grazie all'attivazione dell'impianto, seguito da Marco Lorenzi della società Genhydro che ha relazionato sull'impianto mini idroelettrico di Genivolta, che sfruttando un salto d'acqua di piccola portata riesce a produrre energia equivalente al consumo di 2143 famiglie con una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica di 7.500 tonnellate all'anno. Marco Antoniazzi della Provincia di Cremona è quindi intervenuto per illustrare i risultati del bando di finanziamento 2005 per la realizzazione di impianti fotovoltaici e ha presentato le novità per la richiesta di contributi per l'anno prossimo. Infine Fabrizio Cremaschini di Aspm Soresina, ha spiegato l'introduzione del teleriscaldamento a Soresina, argomentando il grande interesse dell'azienda per le fonti rinnovabili. Di seguito si è aperto un vivace dibattito che ha visto numerosi interventi del pubblico, tra cui associazioni di categoria (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, Associazione Giovani Industriali, CCIAA, Associazione Artigiani), Legambiente, AEM, CNER, la Banca Popolare di Cremona, il Politecnico di Milano, l'Università Cattolica e l'ENEL.


F.2) Convegno "La riqualificazione sostenibile del territorio. Condivisione, partecipazione, reti locali per lo sviluppo sostenibile in edilizia": si è tenuto il 7 giugno 2005 il convegno "La riqualificazione sostenibile del territorio. Condivisione, partecipazione, reti locali per lo sviluppo sostenibile in edilizia", organizzato in collaborazione con l'ANAB sul tema della sostenibilità e dell'efficienza energetica aperte dallo sviluppo della bioedilizia e della bioarchitettura. Il convegno ha scandagliato le prerogative di questo nuovo orizzonte del costruire, evidenziando la necessità di ricercare il miglioramento degli standard qualitativi, di diffondere l'utilizzo di materiali biocompatibili, nonché mantenere controllati i consumi e le emissioni nell'ambiente. Parallelamente il dibattito ha lasciato emergere anche la possibilità di nuovi percorsi di sviluppo per l'economia locale. Nel corso della tavola rotonda a seguito del convegno, il dibattito si è concentrato sull'opportunità di creare un organismo di riferimento per la promozione, la diffusione e la certificazione della bioedilizia e della bioarchitettura.

F.3) Convegno "Efficienza energetica negli edifici pubblici. Esperienze e proposte": organizzato dall'Ufficio Agenda 21 della Provincia di Cremona, l'Ufficio Energia della Provincia di Bologna e "End-use **Efficiency** Research Group" del Politecnico di Milano, il convegno del 27 aprile 2005 ha focalizzato sullo sviluppo di strategie e azioni per implementare il basso consumo energetico degli edifici pubblici, così come richiama la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. In particolare, l'incontro ha presentato azioni già svolte o in corso che affrontano in modo innovativo queste problematiche, con l'intento di avviare un confronto fra gli attori del settore. La Provincia di Cremona ha illustrato ai presenti le azioni dell'Amministrazione in materia di efficienza energetica, l'appalto calore e il Piano Energetico Ambientale. Mentre Nicola Labanca e Andrew Pindar del Politecnico di Milano hanno presentato il progetto PICOLight per finanziare investimenti in efficienza energetica da parte degli enti pubblici. Il convegno è stato organizzato nell'ambito di un altro progetto cofinanziato dalla Commissione Europea e di cui la Provincia di Cremona era partner: il sopraccitato progetto DEEP.



Risultati ottenuti e aggiornamento 2009

Nel 2008 il Politecnico di Milano è stato nuovamente incaricato di effettuare l'aggiornamento del PEAP a distanza di cinque anni dalla sua adozione ed alla luce della dinamica dei consumi e della

domanda di energia che negli ultimi anni sono in generale aumentati. L'adozione del "quarto" scenario nel 2003, durante la redazione del Piano, e delle azioni intraprese sopradescritte ha permesso di raggiungere risultati incoraggianti dal punto di vista della valorizzazione delle fonti rinnovabili e del loro sfruttamento sul territorio provinciale. Infatti, come si può vedere nella figura che segue, dal 2003 al 2008, la quota di energia prodotta da FER, evidenziata in colore blu, ha subito continui incrementi:



In colore azzurro è invece indicata la tendenza stimata sempre della stessa quota di energia prodotta da FER con una evoluzione storica perfetta dello scenario scelto nel 2003, senza tener conto di reali imprevisti o discostamenti. Risultati meno incoraggianti si sono riscontrati, però, sul lato emissioni di CO₂ e sui consumi totali, che presentano i seguenti andamenti:



A seguito dei suddetti andamenti, il Politecnico ha ritenuto essenziale studiare e proporre due nuovi scenari da adottare in modo tale da poter invertire la tendenza delle emissioni di CO₂. Per inquadrare le prospettive di sviluppo energetico della provincia al 2020, sono stati definiti i due seguenti scenari:

- uno scenario “tendenziale”;
- uno scenario “20-20-20”.

Lo scenario “tendenziale” è definito direttamente estrapolando al 2020 i trend di variazione di produzione e consumi desunti dai dati disponibili nella banca dati e che si riferiscono più specificamente agli anni 2000-2007 ed è stato ipotizzato supponendo che le variazioni continuino in modo lineare senza alcun riferimento alle variabili (la popolazione, le attività industriali, le automobili,...) che sono la causa delle variazioni stimate. È chiaro che questo scenario rappresenta un’ipotesi limite, utile solo come riferimento, in quanto non è assolutamente detto che la situazione dei prossimi 12 anni possa rispecchiare ciò che si è verificato negli anni più recenti. La volatilità attuale del prezzo del petrolio e le conseguenti difficoltà a prevederne l’evoluzione anche su orizzonti di un anno o due o la drastica riduzione del mercato dell’auto dicono appunto quanto sia difficile pensare che l’evoluzione corrente prosegua immutata in futuro.



Lo scenario “20-20-20” corrisponde a far evolvere il quadro energetico con grande attenzione agli aspetti ambientali. L’ipotesi di base è quella del raggiungimento nel 2020 del cosiddetto obiettivo 20-20-20 proposto dalla Commissione Europea:

- una riduzione del 20% (rispetto ai livelli del 2005) dei consumi energetici attraverso lo sviluppo dell’efficienza energetica;
- una riduzione del 20% (rispetto ai livelli del 2005) delle emissioni di CO₂;
- la produzione del 20% dell’energia totale richiesta attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile (FER).

Tale scenario presenta, però, delle criticità fin da subito evidenti:

- a. gli obiettivi fissati dall’Unione Europea dovrebbero rappresentare il risultato congiunto delle azioni di tutta l’Unione e tutti i settori, mentre la ripartizione tra entità territoriali più piccole non è definita (questo problema è noto come “burden sharing”). L’assunzione che la provincia riduca i propri consumi e le proprie emissioni di CO₂ del 20% è quindi totalmente arbitraria (gli impegni di riduzione presi dall’Italia sono, come noto, inferiori) e rappresenta semplicemente una prospettiva di riferimento, caratterizzata da estrema attenzione alle problematiche ambientali;
- b. se fosse, comunque, fissato un obiettivo di riduzione dei consumi e/o delle emissioni in termini precisi, esso potrebbe essere raggiunto con un mix di azioni e tecnologie molto diverso. È chiaro che una modalità ragionevole di definizione del mix ottimale dovrebbe far riferimento alla minimizzazione dei costi (di produzione, ma anche esterni) conseguenti alle diverse azioni. Tuttavia, come si è rilevato sopra, l’attuale periodo di incertezza non consente di fare previsioni con sufficiente affidabilità sull’orizzonte interessante per questo piano e le prospettive sono anche molto legate allo sviluppo delle tecnologie che dovrebbe aver luogo nei prossimi anni;
- c. le emissioni di CO₂ della provincia sono di due tipi: quelle dirette, stimate dell’inventario regionale delle emissioni, e quelle legate alla produzione di energia elettrica della rete nazionale, da cui la provincia continua a trarre la parte più consistente dei propri consumi. Mentre esistono delle stime accettate delle emissioni di CO₂/MWh per gli anni passati, non è facile stimare che cosa potrà accadere nel futuro. Più il mix elettrico nazionale si orienterà verso le energie rinnovabili, più anche il peso delle emissioni della provincia risulterà ridotto. Quindi la valutazione qui effettuata dipende in misura non trascurabile dalle ipotesi introdotte sull’evoluzione delle emissioni del parco elettrico nazionale. Uno scenario del tipo di quello “20-20-20” rappresenta in ogni caso il risultato di un insieme di azioni mirate molto attente e impegnative che richiede uno sforzo elevato da parte di tutti gli operatori coinvolti, dagli enti di governo ai privati cittadini.

Le seguenti figure riportano gli andamenti della CO₂, dei consumi e della FER attraverso l'applicazione dei scenari:



Nel 2008 e 2009 il Politecnico di Milano non ha potuto condurre un esteso confronto con i portatori di interesse ed ha provveduto ad identificare, a titolo esemplificativo, un “terzo” possibile scenario di piano che naturalmente è intermedio tra i due precedenti. Altri potranno essere proposti e valutati con il foglio elettronico semplificato di cui al precedente capitolo ed eventualmente adottati in seguito come riferimento dall’Amministrazione.


Lo scenario qui proposto è basato sui risultati ottenuti dal Progetto Kyoto Lombardia attuato dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dalla Regione Lombardia (AA.VV., 2008) e recentemente concluso con la pubblicazione di un volume riassuntivo delle ricerche svolte. In particolare, nell’ambito di questo progetto è stato messo a punto un modello complessivo della domanda e della produzione di energia della Regione Lombardia da qui al 2020 e delle relative conseguenze sulle emissioni di CO₂, tramite un complesso modello economico denominato MARKAL-TIMES originariamente sviluppato dalla International Energy Agency (IEA) e utilizzato in numerosissime applicazioni in tutto il mondo (si veda: www.etsap.org/Tools/MARKAL.htm o Godstein e Tosato, 2008), che è stato calibrato per l’utilizzo in ambito regionale.

Ovviamente la situazione della regione è abbastanza diversa da quella della provincia di Cremona, anche per il fatto che una notevole parte dell’energia elettrica consumata è prodotta in Lombardia e quindi la quota di importazione di energia elettrica è assai più modesta da quella della provincia. Tuttavia, poiché il modello utilizzato è, in ciascun anno, lineare, più che i valori delle singole componenti del problema, contano i rapporti reciproci e in questo senso può essere visto il risultato di uno degli scenari esaminati, riassunto nella seguente tabella 3.7. Esso fornisce le riduzioni di

emissioni di CO₂ (a costo minimo) che ciascun settore dovrebbe operare per raggiungere l'obiettivo del 2020:

SETTORE	RIDUZIONE [%]
Agricoltura	-20
Generazione elettricità	-25
Industria	-22
Residenziale	-14
Terziario	-7
Trasporto	-21

Le emissioni previste per lo scenario considerato sono mostrate nella seguente figura:



Come si vede, lo scenario soddisferebbe gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di quota di rinnovabili sul complesso della domanda. L'unico obiettivo a non essere raggiunto, nello scenario ipotizzato, sarebbe quello della riduzione del 20% dei consumi. Obiettivo assai problematico nella provincia che ha visto una notevole espansione negli anni recenti e che, comunque, ha consumi per abitante inferiori ad altre province della Lombardia. In ogni caso, qualora si volessero discutere altri scenari, diversi da quello qui considerato, ciò potrebbe essere fatto in modo molto rapido utilizzando il foglio di calcolo messo a punto nell'ambito di questo piano.

Patto per lo Sviluppo



Un'esperienza di pianificazione strategica partecipata

Definizione

Il **Patto per lo Sviluppo in provincia di Cremona** è un **accordo** che coinvolge l'intero territorio provinciale; si compone di una serie di **progetti** individuati con l'**obiettivo di migliorare la situazione territoriale dal punto di vista economico, sociale e ambientale**, in una logica di **coinvolgimento** e di **collaborazione locale**.

E' un **metodo di lavoro interattivo**, con il quale gli attori del territorio definiscono insieme gli obiettivi di sviluppo, elaborano proposte concrete e si impegnano a realizzare progetti ritenuti strategici per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

E' **aperto nel tempo**: non è legato a singole amministrazioni o a fasi temporanee, ma si tratta di una modifica culturale nella realizzazione dello sviluppo di un territorio.

Contesto

L'idea del Patto per lo Sviluppo nasce all'interno di una cornice caratterizzata da **altre esperienze di pianificazione strategica** in avvio sul territorio, come l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, ossia lo strumento di programmazione negoziata sottoscritto da Regione e attori locali, che si qualifica come una delle modalità di concreta realizzazione degli interventi (priorità nei finanziamenti, attuazione di politiche regionali sul territorio), il Piano Strategico del Comune di Cremona, che è lo strumento di pianificazione per il capoluogo. L'avvio del percorso si fonda su uno studio approfondito della provincia: alcune indicazioni sono contenute in Obiettivo Sviluppo, l'indagine realizzata dalla CCIAA di Cremona tra le categorie economiche.

Origine

Il percorso ha inizio nei primi mesi del 2006, su proposta di alcuni **soggetti promotori**, ossia Provincia di Cremona (coordinatore del Patto), CCIAA di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema, Comune di Casalmaggiore, **affiancati da Regione Lombardia** per garantire il raccordo con la programmazione regionale. Essi costituiscono la Cabina di Regia.

Il **supporto scientifico-metodologico** è stato affidato al **Laboratorio di Economia Locale (LEL) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore**, sede di Piacenza-Cremona.

Nella prima fase del lavoro sono stati **ascoltati gli stakeholders locali**, per comprendere la loro sensibilità ad intraprendere un **nuovo modello decisionale, altamente partecipativo**.

E' stata poi **definita la struttura organizzativa** con organismi composti da rappresentanti delle istituzioni locali, delle categorie economiche e sociali, dell'associazionismo.

Il percorso

Dopo un **approfondito studio del territorio**, realizzato grazie all'**analisi SWOT** (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), sono state individuate 8 linee strategiche, ossia gli ambiti di intervento grazie ai quali è possibile ottenere uno sviluppo del territorio, in termini di crescita e di competitività:

- Sistema agro-alimentare;
- Innovazione, ricerca e formazione;
- Sviluppo dell'energia rinnovabile;
- Welfare e Integrazione Sociale;
- Cultura, turismo e creatività;
- Rafforzamento e valorizzazione del sistema produttivo;
- Infrastrutture materiali e immateriali;
- New Nuovi rapporti tra P.A., cittadini e imprese.

Affinchè ogni asse strategico potesse essere approfondito, sono stati costituiti i **Tavoli Tematici**, le cui funzioni sono:

- raccolta dei progetti inerenti al tema trattato;
- elaborazione e proposta di nuovi progetti;
- selezione dei progetti da inserire nel Patto;
- per i progetti selezionati, elaborazione della scheda progetto;
- presentazione del lavoro svolto al Comitato Strategico (organismo decisionale del Patto).

Queste fasi hanno portato all'individuazione dei progetti da inserire nell'accordo, ma **i Tavoli continuano a riunirsi** per valutare la realizzazione dei progetti e per discutere nuove idee.

La sottoscrizione

Il **9 luglio 2007**, il **documento finale "Un accordo per il futuro"** del Patto per lo Sviluppo è stato **sottoscritto** dai componenti del Comitato Strategico.

Contiene oltre 150 progetti, inseriti all'interno delle linee di intervento specifiche identificate nel corso delle riunioni dei Tavoli Tematici.

Le visioni di sviluppo

Nell'accordo sono definite **le visioni di sviluppo** per la provincia di Cremona, ossia gli obiettivi di medio-lungo periodo che il territorio si propone:

- 1) **Filiere dell'Innovazione**, il cui nodo centrale è dato dal rafforzamento della competitività per i settori tradizionali del sistema economico cremonese e dall'attenzione al tema dell'energia;

- 2) **Filiere della Cultura, del turismo e della formazione**, realizzate mediante la valorizzazione congiunta del patrimonio storico-monumentale e della dimensione territoriale-ambientale;
- 3) **Reti Collettive Strategiche**, da realizzare con la qualificazione dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e ai potenziali fruitori del territorio, in tema di sistema delle infrastrutture, sistema di welfare locale e modalità di interazione tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese.

Peculiarità

Il metodo di lavoro adottato:

- favorisce l'interazione tra i vari attori pubblici e privati;
- gli obiettivi di sviluppo futuri sono individuati tenendo conto di tutti gli ambiti e di tutti i settori;
- i soggetti coinvolti sono portati a considerare un interesse più ampio di quello proprio e sono partecipi delle scelte relative al territorio;
- crea sinergie efficaci nella concretizzazione di idee;
- facilita nel reperimento di fonti di finanziamento, altrimenti inaccessibili;
- favorisce la concentrazione delle risorse sui progetti principali;
- contribuisce a migliorare l'uso delle risorse pubbliche.

Valutazione e Monitoraggio

All'interno del percorso, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico, l'**Unità di Valutazione e Monitoraggio**, i cui obiettivi sono:

- 1) realizzare un'attività di **Valutazione Strategica**, per descrivere l'evoluzione del sistema locale, in relazione agli obiettivi del Patto, attraverso opportuni indicatori;
- 2) costruire uno schema di **Monitoraggio dei progetti**, per verificarne lo stato di avanzamento (analisi di efficienza) e per valutare le loro ricadute sul sistema locale - impatto economico, sociale, ambientale, con particolare attenzione al lavoro - (analisi di efficacia).

I risultati

Ad oggi molti progetti sono avviati e in fase di realizzazione.

Le opportunità di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari sono costantemente monitorate ed esistono sul territorio strutture tecniche capaci di approfondirle. Le sinergie sviluppate in provincia permettono di sfruttare appieno tali possibilità.

Il lavoro svolto sinora ha permesso di generare e rafforzare l'apprendimento e la partecipazione locali.

Tra i molti progetti inseriti nell'accordo sottoscritto nel luglio 2007, di seguito sono riportate informazioni sui progetti che si sono concretizzati (su segnalazione dei coordinatori dei Tavoli Tematici):

Asse strategico 1 - Il sistema agro-alimentare cremonese

- *Biosicurezza negli allevamenti bovini e suini:*

si tratta di azioni di sensibilizzazione e informazione degli allevatori sulla corretta applicazione di tutte le procedure di management degli allevamenti per evitare rischi per la sanità animale e per la salute umana.

Il progetto è stato preso come riferimento dalla sanità regionale.

- *Distretto del pomodoro da industria tra le province di Parma, Piacenza e Cremona:*

Il progetto mira a rafforzare la posizione competitiva dell'intero sistema produttivo territoriale: dall'agricoltura all'industria di trasformazione, con lo sviluppo di politiche per la qualità, il miglioramento delle forme contrattuali, la riduzione dei costi di produzione e trasformazione del pomodoro, la partecipazione alle politiche di settore.

L'Associazione Distretto del Pomodoro da Industria tra le Province di Parma, Piacenza, Cremona, Mantova, è stata ufficialmente costituita in data 27 luglio 2007 a Parma.

- *De-co per i prodotti agro-alimentari della tradizione cremonese:*

è un'attestazione che viene istituita dai Comuni, per il riconoscimento, la promozione e la tutela dei prodotti del territorio.

Asse strategico 2 - Innovazione, ricerca e formazione e rafforzamento e valorizzazione del sistema produttivo:

- *Innovazione per la competitività delle micro, piccole e medie imprese della Lombardia:*

i progetti presentati sono ad elevato contenuto tecnologico. Il bando ha avuto molto successo e le imprese della provincia che hanno partecipato si sono rivelate molto soddisfatte. Anche il bando 2008 è stato oggetto di grande interesse da parte del sistema produttivo locale, nonostante la situazione economica non facile.

- *Il Sistema Cremona all'estero:*

gli interventi previsti, volti a favorire l'apertura dell'economia cremonese ai mercati internazionali, favorendo l'innovazione e la capacità commerciale, sono stati declinati secondo le specificità previste dall'Asse 2 dell'Accordo di Programma sulla competitività, trovando finanziamento da parte di Regione Lombardia sul bando voucher, sul progetto buyer esteri per le fiere Bontà e fiera internazionale del bovino da latte, sul progetto F.A.R.E.

- *Protocolli di intesa tra Reindustria Agenzia Cre.Svi. e gli Istituti di Credito:*

gli accordi rinnovati recentemente (marzo 2009) hanno confermato la disponibilità degli istituti di credito a supportare le eccellenze produttive del nostro territorio, con un plafond di € 55 milioni.

- *Azione emblematica "FORMAZIONE: IMPRESA E LAVORO":*

il sistema della conoscenza ormai è diventato un fattore assolutamente indispensabile per sostenere ed incrementare la competitività territoriale.

Per i progetti relativi ai Poli Formativi (Liuteria, Cultura Musicale e Artigianato Artistico; Cosmesi; settore Agro-alimentare) è fondamentale una prosecuzione del lavoro iniziato in via sperimentale.

- *Polo Tecnologico della Cosmesi:*

le sinergie derivanti dalle interrelazioni tra business differenti rafforzano le posizioni delle aziende coinvolte, sfruttando i legami tra le diverse attività, con la volontà di puntare sulla qualità del prodotto, sviluppando strategie di innovazione, e di favorire l'accesso ai mercati internazionali. E' rivolta particolare attenzione alle risorse umane con il progetto del Polo Formativo.

- *Soundlab – Laboratorio di acustica avanzata:*

è stato completato lo studio di fattibilità, finanziato da Regione Lombardia e CCIAA, per la realizzazione di un'attività continua di ricognizione tecnico-scientifica nel campo del suono e della musica.

- *Meccanica Eccellenza Cremonese (MEC):*

in risposta al decreto della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione n. 6914 del 26.06.2008 di approvazione dell'avviso per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo della competitività, in attuazione della L.R. 1/2007, una delle manifestazioni presentate dal territorio cremonese riguarda la nascita sul territorio del MEC (Meccanica Eccellenza Cremonese).

Asse strategico 3 - Sviluppo energia rinnovabile

- *The Green Public Procurement Information Network (GPPInfoNet) - Compraverde Buygreen:*

attraverso il GPP, gli enti pubblici possono ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali associati all'utilizzo dei beni e servizi che acquistano ed avere un'influenza significativa sul mercato.

E' necessario elaborare una serie di strumenti guida e di supporto operativo per l'applicazione del GPP, con l'organizzazione di seminari e la creazione di reti regionali, lo scambio di buone pratiche, attività di comunicazione.

Il progetto ha ottenuto un cofinanziamento comunitario sul programma LIFE + 2007 ed è stato fatto proprio dal locale Tavolo Tecnico Expo 2015.

Collegato è CompraVerde-BuyGreen, il Forum Internazionale degli Acquisti Verdi, tenutosi alla Fiera di Cremona il 9 e 10 ottobre 2008 (2^a edizione) ed è già in programma la 3^a edizione.

- *La Fabbrica della Bioenergia:*

si tratta della costituzione di un centro di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento tecnologico che ha l'obiettivo di dotare il territorio delle più avanzate tecniche gestionali e di funzionamento degli impianti per la produzione di bioenergia.

Le possibilità di finanziamento sono date dagli stanziamenti per gli "Interventi Emblematici" deliberati da Fondazione Cariplo e dal "Fondo per la promozione di accordi istituzionali" istituito da Regione Lombardia.

L'investimento complessivo è di circa 5 mln di €.

Il progetto è stato fatto proprio dal locale Tavolo Tecnico Expo 2015.

- *S.M.A.R.T. "Strategies to proMote small scAle hydro electRicity producTion in Europe":*

si propone di definire politiche, metodologie e strumenti per migliorare la gestione della risorsa acqua, per meglio comunicare e offrire opportunità agli investitori, e per accrescere l'interesse dei portatori di interesse a investire in impianti elettrici a scala minore.

Il progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea con il Programma Intelligent Energy Europe 2006.

- *Certificazione Energetica degli Edifici:*

la crescita urbana offre certamente opportunità di sviluppo e promette migliore qualità di vita, ma crea anche alcune asimmetrie ambientali, economiche e sociali.

Negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovo delle politiche ambientali tradizionali verso una certificazione a priori della sostenibilità energetica in materia edilizia.

Il progetto provinciale si propone di costituire *una Agenzia di Validazione dei certificati energetici*.

Asse strategico 4 - Welfare e Integrazione Sociale

- *Utenza Fragile @ Provincia di Cremona (area RSA e anziani non autosufficienti):*

si divide in due azioni:

- “Q&E - Coniugare Qualità e Efficienza nelle RSA Cremonesi”, con l’obiettivo di condividere sul territorio indicatori di prestazione in termini di qualità e di efficienza e buone pratiche assistenziali e/o gestionali;
- “LEPS - Livelli Essenziali Prestazioni sociali”, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di LEPS nell’accesso alle prestazioni per la non autosufficienza in provincia di Cremona.

- *Agenzia per l’inclusione sociale:*

si tratta di costituire un ente che possa verificare e recepire i bisogni e le criticità del territorio e, allo stesso tempo, che possa proporre e coordinare percorsi di inclusione per la popolazione immigrata.

Rappresenterebbe il primo caso in Italia in cui il problema dell’integrazione viene affrontato da una pluralità di soggetti interessati.

Associazione Industriali della provincia di Cremona e Provincia di Cremona sono i promotori.

Asse strategico 5 - Cultura, Turismo e Creatività

- *Cre.Ar.T.E. - Cremona Crema Casalmaggiore Arte Territorio Economia: il distretto culturale evoluto della Provincia di Cremona:*

obiettivi sono il rafforzamento delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di forme di fruizione sostenibile capace di produrre vantaggi sul territorio nel medio-lungo termine.

Ora il progetto è nella fase finale di sviluppo con l’obiettivo di ottenere l’importante cofinanziamento della Fondazione Cariplo, disponibile per la fase di realizzazione concreta del distretto culturale.

L’indotto del progetto è di 8 mln €.

- *Distretto della Musica (MUovere Sinergie per lo sviluppo turistico Come Armonia):*

è un progetto di marketing territoriale che si propone di promuovere la tradizione del territorio provinciale nel campo della musica e della liuteria, qualificando, valorizzando e integrando le offerte del territorio provinciale, mettendole in rete. Sul tema Turismo è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra tutti i soggetti interessati.

Il Distretto della Musica non si pone in alternativa al Distretto Culturale ma si innesta nell’ambito musicale previsto all’interno dello stesso.

- *Parco dei Monasteri:*

si qualifica come azione di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale esistente.

Il programma, costituito da più interventi, è inserito in un apposito piano di recupero ed in un Accordo di Programma tra Regione, Amministrazioni Comunale e Provinciale, Agenzia del Demanio, Soprintendenza per i Beni architettonici e del paesaggio, Fondazione Walter Stauffer.

Il progetto è stato fatto proprio dal locale Tavolo Tecnico Expo 2015.

- *Vie d’Acqua:*

si sviluppa su due Progetti Integrati d'Area (PIA), uno sul fiume Oglio e l'altro sui fiumi Po e Adda, che prevedono lo sviluppo in forma integrata e complementare di diverse tipologie di operazioni per la fruizione sostenibile del patrimonio culturale e ambientale, concentrate in una stessa area e con connotazione sovra comunale.

Il progetto è candidato sull'Asse IV del FESR.

Ognuno dei due PIA mette in moto 11 milioni di €.

Asse strategico 6 - Infrastrutture materiale e immateriali

Si tratta di interventi di miglioramento del collegamento ferroviario, di sviluppo dell'intermodalità, di aumento della navigabilità del fiume Po, di creazione di un modello di mobilità sostenibile. Alcuni esempi sono:

- *Miglioramento del collegamento ferroviario Polo di Cavatigozzi – Porto di Cremona*
- *Realizzazione di un terminal intermodale logistico nel porto di Cremona*
- *Raddoppio del binario tratta Cremona-Cavatigozzi e tratta Cremona-Olmeneta*
- *Realizzazione del Polo produttivo di Tencara*
- *Sistemazione a "Corrente libera" e Regimazione del Fiume Po*
- *Prolungamento della linea M3 da San Donato a Paullo*
- *Potenziamento dello scalo merci di Casalmaggiore*

Ulteriori iniziative:

- creazione di un archivio della documentazione prodotta dal Patto e dai suoi componenti;
- realizzate due indagini conoscitive relativamente al mondo giovanile: la prima, realizzata nell'anno scolastico 2007/2008, ha avuto come scopo quello di conoscere le attese dei giovani nei confronti dello sviluppo del territorio e allo stesso tempo di verificare le attese e le problematiche della condizione giovanile; la seconda, realizzata nell'anno scolastico 2008/2009, ha affrontato il tema delle pari opportunità;
- costituzione dell'Ufficio del Patto che è anche sportello aperto al pubblico e punto di informazione;
- sito Internet: www.pattoperlosviluppo.cr.it.

Nuova procedura per le concessioni provinciali

ANALISI DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI.

Di seguito verranno analizzate le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici relativamente:

1. alla concessione all'uso dell'acqua pubblica (Regio Decreto n. 1775/1933 e regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006);
2. alla autorizzazione a costruire ed esercire l'impianto (D.lgs 387/2003);
3. al suo allaccio alla rete elettrica nazionale (DPR n. 327/2001 e Delibere Autorità per l'Energia Elettrica n. 281/2005).

3.1 DEFINIZIONE LEGALE DI PICCOLI IMPIANTI IDROELETTRICI

In Italia, l'unica classificazione legale delle centrali idroelettriche è quella definita, in base alla loro potenza media nominale annua dalla norma che regola le procedure per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica anche ad uso idroelettrico. L'art. 6 del Regio Decreto n. 1775/1933 definisce grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico gli impianti aventi una potenza installata maggiore di 3000 kW. Tutti gli altri impianti, con potenza media annua inferiore o uguale a 3000 kW, rientrano tra le piccole derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico. All'interno della classe dei "mini idroelettrici", esiste la sottoclasse degli impianti "micro idroelettrici" definita anch'essa dagli operatori del settore idroelettrico in base alle piccole potenze prodotte che non superano mai i 100 kW. Gli impianti "micro idroelettrici" si adattano bene su corsi d'acqua con salti fino a 20 metri e portate molto limitate oppure piccoli salti con buona e costante portata d'acqua ed hanno un impatto ambientale molto limitato.

3.2 CONCESSIONI ALL'USO DELL'ACQUA PUBBLICA - PROCEDURA NAZIONALE

Le competenze per il rilascio delle concessioni all'uso dell'acqua pubblica in Italia sono genericamente in capo alle Regioni. In alcuni casi le stesse hanno proceduto con un'ulteriore decentramento amministrativo delegando a loro volta le Province.

Lo stato dell'arte appare ancora alquanto disomogeneo, coesistendo situazioni ove le funzioni sono passate totalmente alle Province, altre in cui sono rimaste in capo alle Regioni e altre ancora dove troviamo Regioni e Province entrambe competenti al rilascio delle concessioni all'uso dell'acqua pubblica. La procedura per il rilascio di concessioni di acqua pubblica è dettata, a livello nazionale dal Regio Decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 (di seguito Testo Unico) che regola l'"allocazione delle risorse" e definisce modalità e procedure con le quali il bene comune acqua, quale risorsa pubblica, viene concesso in uso a privati, imprese e gestori.

La domanda di concessione, presentata all'ente competente, viene preventivamente sottoposta ad una verifica, perché possa essere ammessa ad istruttoria, che tocca i seguenti aspetti.

- compatibilità della derivazione con le previsioni della Pianificazione di bacino, eseguita dalla Autorità di Bacino Distrettuale alla quale viene richiesta l'espressione di un parere;
- compatibilità della derivazione al buon regime delle acque e agli interesse pubblici generali con richiesta di parere all'autorità idraulica.

Solo dopo aver superato queste verifiche l'istanza può essere ammessa ad istruttoria ai sensi delle leggi in materia specifica e con le modalità che regolamentano il procedimento amministrativo italiano¹. Queste ultime sono finalizzate a far sì che l'attività amministrativa sia retta da criteri di

¹ **Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. La procedura concessoria verrà di seguito analizzata sotto tre aspetti principali: amministrativo, tecnico, economico.

i. ASPETTI AMMINISTRATIVI

3.2.1.1 PUBBLICIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Questa parte dell'istruttoria è composta da tre fasi principali che hanno lo scopo di rendere pubblica la domanda di concessione presentata. Tale accorgimento, che si ricollega in parte al principio di tutela dei diritti di terzi di cui abbiamo parlato nel capitolo 1, è ripreso sia dal Testo Unico, che dalle leggi amministrative che perseguono l'obiettivo della massima trasparenza e partecipazione negli atti della Pubblica Amministrazione.

Fase 1: Avvio del procedimento

Ha lo scopo di informare tutti coloro (istituzioni o privati) che potrebbero essere interessati alla domanda inoltrata. Questo passaggio non è esplicitato dal Testo Unico, ma è un obbligo previsto dalla norma nazionale che regola i procedimenti amministrativi e prevede che siano fornite agli interessati alla domanda di concessione inoltrata, informazioni chiare circa: i titolari della domanda, l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, i responsabili del procedimento, i tempi per la conclusione del procedimento, il luogo ove è possibile prendere visione della documentazione.

In questa fase è previsto un primo momento, per coloro ai quali la nota è inviata, per poter intervenire nell'istruttoria presentando le prime osservazioni alla proposta concessione.

Fase 2: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Foglio degli Annunci Legali delle Province ove ricadono le opere di presa e di restituzione della domanda presentata

Nell'avviso, da pubblicarsi a cura dell'ufficio istruttore, sono contenuti gli elementi essenziali della derivazione richiesta: luogo di presa e restituzione, quantità dell'acqua, uso.

Nello stesso si stabiliscono i termini (30 giorni) per la presentazione di domande concorrenti, cioè tecnicamente incompatibili con la prima.

Fase 3: Pubblicazione della domanda e del relativo progetto agli albi pretori dei Comuni e Province interessate dalle opere.

L'avviso da affiggere agli albi pretori prevede l'individuazione di termini per la presentazione di eventuali osservazioni o opposizioni alla richiesta derivazione (max 30 giorni) e l'indicazione del luogo data e ora della visita locale di istruttoria al sito previsto per la derivazione.

3.2.1.2 VISITA DEI LUOGHI E RACCOLTA PARERI

Visita locale di istruttoria dei luoghi ove è prevista la realizzazione della derivazione

Alla visita è invitato ad intervenire chiunque possa essere interessato alla proposta derivazione. Le indicazioni spazio temporali sono rese note con l'affissione all'albo pretorio dei Comuni delle Province interessate dalle opere.

Richiesta di partecipazione alla visita ed espressione del parere

Il Testo Unico individua tre soli enti ai quali è obbligatorio richiedere il parere per le istruttorie di grande derivazione di acqua pubblica: l'ufficio idrografico, il comando militare in tutti i casi, e l'ente competente per le dighe nei casi si preveda la realizzazione di bacini di accumulo.

Nella realtà l'ufficio istruttorie è tenuto a richiedere pareri ad un più ampio spettro di Enti ai sensi di normative non specifiche sul rilascio delle concessioni, ma che prevedono che alcune tipologie di interventi ottengano un nulla osta da parte delle istituzioni competenti.

Il Testo Unico prevede inoltre che venga acquisito un parere obbligatorio anche in fasi diverse dalla mera fase di richiesta pareri. Non si dimentichi, ad esempio il citato caso dell'ammissibilità ad istruttoria da ottenere dall'Autorità di Bacino e dall'ente competente in materia idraulica.

Si elencano di seguito gli enti ai quali deve essere richiesto il parere per il rilascio delle concessioni, nonché una breve trattazione relativa alle norme che hanno attribuito loro le competenze sulle specifiche materie:

Ufficio idrografico: come sopra accennato è uno dei tre enti che il Testo Unico prevede venga espressamente coinvolto nell'istruttoria. Il Servizio Idrografico e Mareografico Italiano fu costituito nel [1917](#) dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici con lo scopo di uniformare, organizzare e rendere disponibili le misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche in [Italia](#), pubblicando poi gli [Annali idrologici](#), relativi ai vari compartimenti in cui era stato diviso il territorio. Il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni viene attuato anche nei confronti del Servizio Idrografico Italiano. Infatti l'art. 92 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 dispone che gli Uffici periferici del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) siano trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia. Successivamente, il Decreto della [Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) del 24 luglio 2002 trasferisce gli Uffici compartimentali e le sezioni distaccate del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) del DSTN, con decorrenza 1 ottobre [2002](#). Questo ha comportato che le competenze del Servizio Idrografico siano passate ad enti regionali: agenzie [ARPA](#) o servizi tecnici regionali sostituendo così i precedenti Compartimenti molto spesso sovragionali. La circolare emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1936² di indirizzo agli uffici del Genio Civile per la corretta applicazione del Testo Unico, individua le competenze del Servizio Idrografico quale l'ente preposto ad esprimere il parere non solo sull'attendibilità dei dati idrologici assunti a base del progetto, ma anche in merito alla utilizzazione proposta e alla sua inserzione nel piano di massima per l'integrale e razionale sfruttamento del bacino idrografico interessato. L'art. 42 del Testo Unico attribuisce inoltre competenza a tale ente per quanto attiene la verifica circa l'idoneità degli idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

Autorità Militare è il secondo ente che il Testo Unico prevede debba essere coinvolto sulle condizioni interessanti la difesa territoriale. La circolare ministeriale sopra menzionata invita gli uffici istruttori a non tralasciare tale parere anche in caso di piccole derivazioni poste in zone militari importanti individuate da norme specifiche..

L'individuazione di tali aree, essendo difficoltosa, impone che tale richiesta di parere venga estesa a tutte le istruttorie di concessione

Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza degli invasi e degli sbarramenti Il R.I.D.³, istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe⁴, tenendo conto anche degli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie; provvede inoltre, alla vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari.

Lo stesso Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 89 prevede che vengano conferite alle Regioni e agli enti locali, le funzioni relative alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1 (grandi dighe) è pertanto agli enti decentrati che l'ufficio istruttore dovrà indirizzare la richiesta di verifica sulla realizzazione di sbarramenti di minore entità.

La circolare del 1936, supporta quanto accennato prima circa l'obbligo di richiedere pareri anche ad enti non espressamente citati nel Testo Unico, infatti recita: "*Gli Uffici del Genio Civile⁵ competenti, inoltre,*

² **Circolare 18 marzo 1936, n. 11827 del Ministero per i Lavori Pubblici, Direzione Generale delle acque e degli impianti elettrici:** Istruzione per l'applicazione del Testo Unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

³ **R.I.D. registro Italiano Dighe:** istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.

⁴ Sono definite **grandi dighe ai sensi della Circolare 19 aprile 1995, n. US/482 del Ministero dei Lavori Pubblici** Dighe di ritenuta - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio: le opere di sbarramento d'altezza maggiore di 15 metri o che determinino un volume d'invaso superiore ad un milione di metri cubi.

⁵ Sino al 1815 la sorveglianza dei lavori pubblici era affidata al Genio Militare, fu Vittorio Emanuele I a istituire il Corpo Reale del Genio Civile formato da ingegneri civili dipendenti dal 1818 dal Ministero degli Affari Interni. Con R.D. 13 dicembre 1863 n. 1599 venne approvato il regolamento del Genio Civile dello Stato unitario. Nel tempo si sono susseguite una serie di norme sul riordino degli uffici del Genio civile il quale diventa un servizio tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio tecnico del Genio Civile dipese dal Ministero dei Lavori pubblici fino all'emanazione dei D.P.R. 616 e 617 del 24 luglio 1977 quando alcune competenze vennero trasferite alle Regioni ad esclusione degli uffici speciali, delle opere portuali e di pochi altri servizi. Anche i servizi residuali del 1977 sono stati con le norme del decentramento ulteriormente trasferite alle Regioni.

non tralasceranno di interpellare quelle Amministrazioni e quegli Enti a cui speciali disposizioni prescrivono di dare parere sulle domande di concessioni". E' per questo che le richieste vengono inoltrate, per gli usi idroelettrici in particolare anche a :

Autorità di Bacino: il codice dell'ambiente impone che le domande relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni siano trasmesse alle Autorità di Bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione (per le piccole derivazioni) debbono comunicare il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.

Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.

Enti gestori delle aree naturali protette: E' sempre il codice dell'ambiente ad individuare l'obbligo, per il completamento dell'istruttoria di concessione, che il progetto venga sottoposto anche agli enti che gestiscono le aree naturali protette istituite nel territorio nazionale. In particolare l'art. 164 prevede che nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore, sentita l'Autorità di bacino, definisca le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. L'elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore è quello del 5° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003⁶.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio⁷ prevede in ogni caso che siano sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico tra gli altri: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ex Testo Unico e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, i parchi e le riserve nazionali o Regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

Impone anche per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati sopra, l'obbligo di sottoporre alla Regione, o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza, i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica.

Ente competente in materia idraulica Per polizia idraulica s'intende quell'attività di vigilanza e di tipo autorizzativo che compete all'Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua demaniali, vale a dire individuabili sulle mappe catastali come "acque", "demanio pubblico dello stato per le opere idrauliche", "demanio idrico", ecc.

Le norme di riferimento che regolano la polizia idraulica si ritrovano ancora oggi nel [Testo Unico n. 523](#) del 1904⁸. In particolare:

⁶ **Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003** (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003) "approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4 lettera c, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

⁷ **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

⁸ **R.D. 25 luglio 1904, n. 523** Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie

- [l'art. 93](#) afferma che nessuno può fare opere negli alvei e sulle sponde dei corsi d'acqua demaniali senza l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente;
- [l'art. 96](#) elenca le opere e gli atti vietati dalle norme di polizia idraulica, ponendo vincoli all'uso delle fasce di terreno laterali ai corsi d'acqua:
 - distanza non minore di 4,00 metri per le piantagioni, collocazione di alberature, recinzioni, pali, dissodamento terreni, ecc.;
 - distanza non minore di 10,00 metri per nuovi fabbricati, scavi, e simili.

Tali distanze sono fissate per legge ed inderogabili. Esse hanno carattere prevalente anche nei confronti di eventuali strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale difformi. Valgono quindi anche sui terreni privati laterali al corso d'acqua. Nel caso d'interventi ricadenti in tali fasce, anche se in proprietà privata, è necessario il parere dell'Autorità idraulica sulla conformità delle opere rispetto alle prescrizioni di polizia idraulica sopra citate;

- [l'art. 97 e 98](#) elencano le opere che possono essere realizzate solo con il permesso dell'autorità idraulica.

Il D.Lgs.112/1998, all'[art. 89](#), trasferisce alle Regioni la materia "polizia idraulica". L'autorità idraulica è rappresentata dalla struttura alla quale le Amministrazioni regionali hanno conferito queste funzioni. Sui canali di bonifica l'autorità idraulica è rappresentata dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti e la norma nazionale di riferimento è il R.D. 8 maggio 1904, n. 368. Le norme nazionali di polizia idraulica sono piuttosto datate e sono state via via integrate da norme e regolamenti regionali. Resta comunque valido il principio generale del divieto di svolgere qualsiasi attività, o di realizzare qualsiasi manufatto, che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagiati od impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di emergenza da parte dell'autorità idraulica e di tutti gli altri eventuali soggetti comunque competenti.

Poiché le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità, la loro violazione costituisce reato di carattere penale. Quando gli interventi che comportano il rilascio dell'autorizzazione idraulica sono realizzati in aree appartenenti al demanio pubblico idrico dello Stato, quindi con occupazione temporanea o permanente di tali aree, l'autorizzazione idraulica è contenuta nell'atto di concessione per l'utilizzazione del terreno demaniale

Il quadro rappresentato mostra come per il solo parere idraulico possano essere coinvolti differenti enti a seconda delle rispettive competenze. Questo aspetto rende ancora più farragginosa e poco immediata la già complessa procedura.

Si tenga presente anche che in alcuni casi le Regioni, a loro volta, hanno delegato gli enti locali più vicino al territorio (i Comuni) allo svolgimento dei compiti di polizia idraulica ai quali pertanto va chiesto il parere in argomento.

Il Nord- Est dell'Italia. Esistono in Italia due casi particolari di Enti competenti nella Polizia idraulica di natura sovragionale: il Magistrato delle Acque di Venezia e l'ex Magistrato per il Po ora Agenzia Interregionale per il fiume Po. Al fine di capirne il contesto operativo occorre effettuare una ricostruzione storica della loro formazione:

Magistrato delle acque di Venezia Il Magistrato alle Acque, erede di uno storico ufficio del governo della Serenissima, è un istituto periferico del [Ministero dei Lavori Pubblici](#), istituito nel 1907, che ha competenze in materia idraulica nell'ambito della laguna di Venezia, nonché alcune residue competenze in materia di idraulica fluviale: alcuni corsi d'acqua che fanno parte del fiume Tagliamento; l'argine sinistro del Tagliamento in Friuli Venezia Giulia; l'argine del Meduna, sempre in Friuli Venezia Giulia e il fiume Iudrio, che è un fiume di prima categoria perché stabilisce il confine tra l'Italia e la Slovenia. Oltre a queste competenze fluviali il Magistrato esercita alcune funzioni residue, nel senso che completa gli interventi che sono attualmente in atto, perché incaricato dalla Regione di portare a compimento tali attività. Il suo compito principale è comunque la salvaguardia fisica della laguna di Venezia, sancita dalle leggi speciali promulgate dopo l'evento eccezionale del 1966.

Magistrato per il Po, ora Agenzia interregionale per il fiume Po: il fiume Po rientrava nell'ambito delle competenze territoriali del Magistrato alle acque. A seguito della catastrofica alluvione del Polesine avvenuta nel 1951 attraverso la Legge 12 luglio 1956, n. 735 viene istituito il "Magistrato per il Po" quale efficace struttura unitaria operante a livello di Bacino. Le successive Leggi 15.03.1958, n. 240 e 10.10.1962, n. 1484 lo trasformarono da semplice ufficio di coordinamento in organo di amministrazione attiva con pieni poteri in materia di programmazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa dell'intero bacino. Solo successivamente con la Legge delega Bassanini 59/97 e il successivo D. Lgs 112/98, si riorganizzò l'ex Magistrato per il Po. Con il d.p.c.m. 14.12.2000, l'Accordo costitutivo dell'Agenzia del 2 agosto 2002 e il d.p.c.m. del 27.12.2002 dal gennaio 2003 è stata definitivamente istituita l'attuale Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po. Le Regioni interessate dal bacino idrografico del Po sono la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto, oltre alla Regione a Statuto Speciale della Valle d'Aosta, modeste porzioni delle regioni finitime (Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento), nonché circa 150 Km² di territorio svizzero. Esso è solcato da 4500 km di corsi d'acqua, con un'estensione di arginature di seconda e terza categoria di 3564 km. A tale Agenzia sono affidati i compiti e le funzioni di progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche di 1^a, 2^a e 3^a categoria, di cui al Testo Unico n. 523/1904, la Polizia Idraulica e il Servizio di Piena sulle opere idrauliche di 1^a, 2^a (R.D. 2669/1937) e 3^a categoria arginata (art. 4c. 10 ter Legge 677/1996). In questa competenza rientrano le funzioni di espressione di parere che si inseriscono nelle procedure di concessione delle acque.

Ente competente alla tutela dell'ittiofauna La normativa di riferimento nazionale in materia di tutela della fauna ittica risale al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. La normativa unitaria delle leggi sulla pesca prevede all'art. 10 che: *"Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa. ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese."*

Nel 1977, attraverso il D.P.R. 616 del 24 luglio, sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di pesca, successivamente i nuovi organi amministrativi hanno emanato nuove leggi modificando il quadro normativo di riferimento, rimasto sino ad allora al Testo Unico del 1931 e sui regolamenti attuativi del 1914. In particolare la Normativa Nazionale è stata integrata caso per caso da quella regionale che talvolta ha delegato alcune funzioni alle Province creando uno scenario anche in questo caso piuttosto differenziato. Quale strumento programmatico le Regioni spesso si sono dotate di un piano Ittico; solo in alcuni casi però si sono riservate le competenze, mentre più spesso i piani di intervento in materia ittica nascono da una collaborazione tra Regioni e Province. La redazione di strumenti dettagliati, le cosiddette "Carte ittiche", rappresenta la concretizzazione dei progetti di intervento. I piani ittici vengono redatti tenuto conto dei contenuti dei Piani di Tutela. Il parere che verrà espresso dall'Ente competente indica tutte le prescrizioni per consentire la **libera circolazione** dell' ittiofauna in riferimento alla concessione in istruttoria. La tutela dell'ittiofauna non può inoltre prescindere dalla corretta applicazione del Minimo Deflusso Vitale inteso come *"il valore di portata minima che deve essere garantita in un corso d'acqua soggetto a derivazioni, al fine di tutelare gli ecosistemi fluviali e, in particolare, la vita acquatica"*. Tale deflusso è inteso a garantire, oltre alle finalità ambientali proprie del corso d'acqua, funzioni anche altri utilizzi o finalità, quali l'approvvigionamento idrico, la ricarica della falda di subalveo, gli aspetti paesaggistici e la pesca. Il concetto del deflusso minimo vitale fu introdotto per la prima volta dalla l. 183/89. Si trattava di un concetto innovativo, che non trovava riscontro nella precedente legislazione in materia di derivazioni di acque pubbliche, disciplinate dal Testo Unico. Infatti, gli impianti derivatori, realizzati prima dell'entrata in vigore della l. 183/89, non prevedono il rilascio del deflusso minimo vitale, nei rispettivi disciplinari di concessione, né tutti sono dotati di dispositivi idonei al rilascio. Il D.Lgs. 275/93 ha introdotto l'obbligo del rilascio, contestualmente ai nuovi provvedimenti di concessione a derivare, senza menzionare la quantificazione delle portate d'acqua da rilasciare. In tale struttura normativa s'inserisce la pianificazione ed in particolare il piano di bacino, con specifico riferimento al settore delle acque, che ha previsto le misure necessarie alla tutela quantitativa della risorsa idrica, tra cui le determinazioni riguardo al deflusso

minimo vitale. E' con il codice dell'ambiente quindi che il Testo Unico è stato modificato prevedendo che il provvedimento di concessione venga rilasciato a condizione che si garantisca il mantenimento del minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico ribadendo l'importanza di tale concetto.

3.2.1.3 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Redazione della relazione di istruttoria che riassume tutti i passaggi che hanno portato al rilascio o al diniego della domanda, evidenziando le caratteristiche della derivazione in rapporto alla più razionale utilizzazione dell'acqua, agli interessi pubblici connessi, all'eventuale natura e attendibilità delle opposizioni/osservazioni. Nella relazione di istruttoria vengono anche illustrate le motivazioni che hanno portato gli uffici alla scelta di un progetto tra più domande concorrenti. Tali valutazioni devono tenere presenti aspetti tecnici ed economici di cui si parlerà in seguito.

Redazione del disciplinare di concessione contenente gli obblighi e i doveri del concessionario legati all'esercizio della derivazione concessa: I contenuti del disciplinare sono ancora quelli individuati nel regio decreto 1285 del 1920 che di fatto è rimasto in vigore quale regolamento attuativo del Testo Unico e che di seguito si riportano:

- a) la specie della derivazione;
- b) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante;
- c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;
- d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione;
- e) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;
- f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua;
- g) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso di acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del Genio civile;
- h) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato;
- i) importo del sovracanone per gli enti rivieraschi e per comunità montane;
- l) la durata della concessione;
- m) i termini entro i quali il concessionario dovrà presentare il progetto definitivo, effettuare le espropriazioni, cominciare i lavori, ultimare i lavori;
- n) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso;
- p) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre;
- q) la cauzione da depositare, nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori. Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;
- r) l'elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei comuni nei quali farà uso dell'acqua da derivare;
- s) nel caso in cui si ravvisi opportuno, norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

La normativa nazionale prevede che la relazione di istruttoria, unitamente alla proposta del disciplinare di concessione vengano inviati all'ente finanziario preposto per la riscossione dei canoni demaniali, che la legge 112/98 ha individuato nelle Regioni, e all'autorità idraulica. Questi due enti verificano per l'ultima volta la correttezza dell'istruttoria condotta sia sotto l'aspetto finanziario dell'applicazione del canone, che sotto l'aspetto tecnico della compatibilità idraulica dell'opera proposta.

Registrazione del disciplinare all'Agenzia delle Entrate. Anche questo obbligo deriva dal Regio Decreto 1825 del 1920, e prevede che il disciplinare predisposto nella forma corretta venga registrato dall'Amministrazione Concedente (a spese del concessionario) entro 20 giorni dalla sua firma.

Emissione del decreto di concessione che approva il disciplinare accettato dal concessionario e lo rende efficace.

Collaudo delle opere e contestuale autorizzazione all'esercizio dell'utenza.

ii. APETTI TECNICI

3.2.2.1 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

In tal senso rimane valido quanto previsto dal già citato regio decreto del 1920 che elenca gli elementi che devono essere presenti nella domanda di concessione. In seguito il decreto ministeriale 16 dicembre 1923 dettò le norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo delle domande per le derivazioni di acque, dividendoli in grandi e piccole derivazione. Si riassumono di seguito i contenuti mirando gli elaborati al caso di presentazione di domande ad uso idroelettrico.

Progetti di massima per grandi derivazioni

Relazione particolareggiata Dovrà giustificare l'utilizzazione progettata, anche nei riguardi finanziari ed economico sociali, dimostrando che questa risponda ad un piano razionale di utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero. Lo studio delle caratteristiche idrauliche del bacino da utilizzare dovrà essere basato sui diagrammi delle portate determinate per un periodo sufficientemente lungo, sia direttamente mediante letture idrometriche, sia deducendole da elaborazioni dei dati di precipitazioni interessanti il bacino stesso. La relazione dovrebbe illustrare quindi la funzione industriale dell'impianto progettato, sia come unità indipendente, sia in connessione con altri impianti della regione, traendone le necessarie conclusioni circa il diagramma delle portate da erogare nelle diverse ore del giorno e nelle diverse stagioni. Informazioni tecniche e analitiche sulla realizzazione dei serbatoi sia sotto l'aspetto della tenuta e della sicurezza sia relativamente all'analisi del terreno sui quali si prevede vengano realizzati. Ogni progetto di derivazione dovrà particolarmente considerare le alterazioni dei diritti dei terzi in dipendenza degli impianti progettati, tanto lungo la sede delle opere, quanto a monte ed a valle di queste, e dovrà indicare precisamente come i diritti eventualmente alterati possano essere ricostituiti ed in qual misura indennizzati. Venendo alla descrizione delle opere, essa, più che un'illustrazione dei dettagli tecnici dei disegni, dovrà essere una giustificazione delle modalità adottate in relazione ai concetti generali ed una dimostrazione della possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi. Dovrà essere descritto il buon funzionamento delle opere di presa esaminato tanto per le condizioni normali del corso d'acqua, quanto per l'eventualità di massime piene eccezionali, prevedendo dispositivi, possibilmente indipendenti da interventi esterni, perché non abbiano a derivarne conseguenze dannose alle opere stesse ed ai terzi. Con i calcoli tecnici di norma si dovranno giustificare tutte le dimensioni principali delle opere costituenti la derivazione: dighe, rigurgiti, muri di contenimento, tracciato dei canali e loro capacità di portata, portata delle luci di presa, degli scaricatori e degli sfioratori, dimensioni e caratteristiche delle tubazioni forzate, velocità dell'acqua nelle stesse e relative perdite di carico nelle varie condizioni di esercizio, disposizioni delle officine generatrici e dei canali di restituzione. In base ai concetti generali suesposti la relazione dovrà chiaramente specificare:

- a) la portata di acqua da derivarsi, espressa in moduli (litri 100 al minuto secondo) calcolata come media, se si tratta di concessione a portata variabile. In questo caso deve pure essere stabilito il valore massimo che può raggiungere la erogazione ed i provvedimenti intesi ad impedire che sia oltrepassato;
- b) precisa ubicazione, la natura, la forma e le principali dimensioni della chiusa;
- c) il modo di condotta, utilizzazione, distribuzione, smaltimento ed eventuale restituzione delle acque, dimostrando che queste non sono inutilmente disperse. Si deve indicare il luogo e l'altezza

del salto o dei salti che si vogliono utilizzare, le tensioni e le frequenze delle correnti da generare, le potenze installate nelle centrali espresse in chilowatt (KW) e l'energia presumibilmente producibile in chilowattora (KWh) annui; Infine nella relazione devono essere espone le considerazioni e notizie, che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto di altre soluzioni.

Corografia La corografia deve essere così estesa da permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale vuolsi derivare, le sue adiacenze, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle medesime.

Piano generale Serve a rappresentare graficamente il concetto dell'insieme del progetto nonché l'ubicazione delle singole opere. Vi debbono perciò essere segnati il bacino o i bacini di adunata, il corso d'acqua da cui si deriva, il sito della chiusa, il perimetro del territorio interessato, il tracciato dei canali o condotti di derivazione, distribuzione o smaltimento, la ubicazione delle diverse opere d'arte, il tutto illustrato con apposita leggenda. Vi si debbono tracciare l'orientamento, i perimetri degli specchi d'acqua relativi al massimo ed al minimo livello delle acque nei bacini di raccolta con le rispettive quote, e designare le sezioni trasversali con linee e numeri. I serbatoi dovranno risultare da rilievi, di cui saranno riportati gli elementi (poligonale, piano quotato, sezioni, profili). Il piano, per quanto riguarda l'utilizzazione per forza motrice, deve risultare da rilievo effettivamente eseguito sul posto, e deve riportare, in ogni caso, le quote, rilevate del terreno, sul quale debbono lasciarsi tracce riscontrabili dei capisaldi di riferimento degli eseguiti rilievi.

Profili longitudinali e trasversali Il profilo longitudinale del corso di acqua, da cui vuolsi derivare, deve estendersi in massima all'intero tronco interessato e comprendere, in ogni caso, il tratto a monte dell'edificio di presa fino al punto in cui giunge praticamente il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle eventuali opere di sbarramento progettato. Il profilo deve rappresentare le linee del fondo, della superficie delle acque relative agli stati di magra, ordinario e di massima piena, nonché le linee delle sponde e delle sommità arginali. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate le opere che si progetta di costruire, nell'alveo o sulle sponde.

Disegni delle principali opere d'arte I disegni delle opere d'arte relativi alla raccolta delle acque, alla derivazione ed alla restituzione, nonché all'attraversamento di altri corsi d'acqua, di ferrovie e di strade, debbono individuare con numeri tutte le dimensioni e le quote altimetriche. Per le opere d'arte minori si potranno presentare anche semplici tipi di norma, però quotati. I disegni delle officine o degli opifici e relativi macchinari saranno ad una scala che basti a far conoscere chiaramente la loro disposizione, pure indicandone con numeri le principali dimensioni.

Calcolo sommario della spesa e piano finanziario Deve essere indicato il costo presuntivo di ciascuna specie di lavori, ai prezzi correnti nella località, ed, in complesso, di tutte le opere, aggiungendovi separatamente la spesa per espropriazioni stabili, per temporanee occupazioni ed altri indennizzi ai privati, nonché una somma per sorveglianza e direzione tecnica, per imprevisti, per spese generali e per interessi passivi durante la costruzione.

Progetti di massima per piccole derivazioni

Relazione particolareggiata La relazione deve dimostrare la innocuità delle opere proposte, rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi, e comprovare che le acque di derivazione non pregiudicheranno altre opere esistenti o beni in genere, né per esondazioni né per filtrazioni. La relazione conterrà inoltre la descrizione delle opere proposte, l'indicazione dell'uso o degli usi cui sia destinata l'acqua che si vuol derivare. Essa indicherà pure la natura, la forma, le dimensioni delle opere di sbarramento. Devono essere espone le necessarie notizie geognostiche ed idrografiche sui bacini che si preveda di utilizzare per la raccolta delle acque e devono essere illustrati coi dati pluviometrici i calcoli del volume d'acqua che si presume di immagazzinare. Debbono essere uniti i calcoli giustificativi delle portate delle bocche di presa e dei canali, quelli dell'altezza e della ampiezza del rigurgito prodotto dalle opere di sbarramento, analogamente a quanto è detto per le grandi derivazioni, nonché i calcoli di stabilità delle dighe progettate. Deve essere indicata, la potenza ottenibile con l'acqua da derivare; si dimostrerà in qual modo si sia calcolata questa potenza e si indicheranno il limite massimo da non superare nella quantità di acqua, ed il volume medio al quale deve essere proporzionato il canone, dimostrando come essi

siano stati calcolati, e come si provveda ad evitare che il primo sia superato. Deve essere unito il costo presuntivo di ciascuna specie di lavori ed in complesso di tutte le opere, nonché un piano finanziario;

Corografia La corografia deve comprendere le indicazioni date per le grandi derivazioni;

Piano topografico Il piano topografico deve contenere la indicazione delle opere che si intendono di eseguire nell'alveo e bacino dell'acqua pubblica. Questo piano comprenderà le adiacenze che possono avere relazione con le opere stesse;

Profili longitudinali e trasversali I profili longitudinali e trasversali del corso d'acqua da cui si vuol derivare debbono rappresentare le linee del fondo e delle sponde dell'alveo e dell'arginatura. Su di essi debbono essere segnati gli stati di magra, delle acque ordinarie e di massima piena, e così pure l'altimetria delle opere progettate nell'alveo ed all'imbocco della derivazione. Tali profili debbono essere estesi al tratto a monte della presa, sino al punto cui giunge praticamente il rigurgito prodotto dalle opere di sbarramento;

Disegni delle principali opere d'arte Le principali opere d'arte devono essere rappresentate in scala con l'indicazione numerica delle dimensioni e delle quote altimetriche. Le piccole opere d'arte possono essere rappresentate con semplici tipi di norma quotati. Il regio decreto 1285 prevede che le domande sprovviste della prescritta documentazione siano da considerarsi irricevibili, e come tali non possono essere ammesse in istruttoria. Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, elencati, debba essere completato o regolarizzato, l'ufficio istruttore assegna un termine perentorio, per la presentazione delle integrazioni richieste, non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.

Al termine della concessione il disciplinare prevede la presentazione del progetto esecutivo dell'opera i cui contenuti sono ripresi nel decreto ministeriale del 1923. Di seguito si elencano semplicemente gli elaborati che devono costituire il progetto esecutivo in argomento:

Per le grandi derivazioni:

- 1) relazione esplicativa del progetto;
- 2) corografia;
- 3) piano della località;
- 4) profili longitudinali;
- 5) profili trasversali;
- 6) disegni delle opere d'arte;
- 7) computo metrico e stima dei lavori.

Per le piccole derivazioni: i progetti esecutivi, quando vengono richiesti, richiamano il progetto di massima, devono riferirsi al disciplinare per le condizioni essenziali alle quali le opere debbono corrispondere, e fornire su queste, con i vari allegati del progetto, i maggiori dettagli indicati nelle norme adottate per le grandi derivazioni. Debbono anche tali progetti essere corredati del computo metrico e della stima dei lavori.

3.2.2.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE IN CONCORRENZA

L'affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale, anche nel caso in cui non vi sia una espressa prescrizione normativa.

Per concessioni concorrenti si intendono domande tecnicamente incompatibili fra loro in quanto reciprocamente interferenti per sovrapposizione o intercettazione dei flussi naturalmente defluenti..

La norma nazionale di riferimento rimane come sempre il Testo Unico che, con le modifiche apportate dal nuovo codice dell'ambiente, individua quelli che sono i principali criteri da tenere presente nella valutazione delle domande in concorrenza tra loro, per le quali è previsto che l'amministrazione competente proceda ad una scelta che si risolverà con l'emissione di una concessione e con il diniego di una o più istanze presentate in concorrenza nei tempi previsti dalla norma. È preferita quella domanda che da sola o in connessione con altre utenze concesse o

richieste rappresenta la più razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione ai seguenti criteri:

- Prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile
- Effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso
- Caratteristiche quali-quantitative del corpo idrico oggetto del prelievo
- Quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

È inoltre preferita quella domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggiore restituzione di acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici (individuati dal Piano di Tutela delle Acque).

È preferita la domanda del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 o EMAS. A parità delle condizioni precedenti, è preferita quella che offre maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In caso di assoluta parità è preferita la prima domanda in ordine temporale di presentazione. In questo generico quadro adottato per operare le scelte, la norma nazionale prevede comunque dei casi particolari, legati alla possibilità di rendere compatibili due domande dichiarate concorrenti, oppure la preferenza per domande presentate successivamente per le quali l'ufficio istruttore abbia ravvisato un prevalente interesse pubblico.

3.2.2.3 CRITERI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

E' forse questo l'aspetto che maggiormente si è modificato dal 1933 al nuovo codice dell'ambiente che ha sancito definitivamente la necessità che anche nei rilasci di concessione di acqua pubblica sia posta attenzione alla pianificazione della risorsa idrica a livello di bacino. Gli elementi fondamentali divengono la costruzione del bilancio idrico e l'analisi dell'economia idrica, ma questi non possono che essere considerati punti di riferimento essenziali per la revisione delle concessioni in rapporto alla compatibilità tra gli usi plurimi delle acque. Si è passati da una concezione tutta quantitativa degli usi delle acque concessi ad una verifica anche qualitativa dell'uso esclusivo che tenga conto anche della garanzia degli scarichi. Per anni le concessioni idriche sono state "intoccabili", sino alle prime revisione rese necessarie per l'applicazione del Minimo Deflusso Vitale dettato dalla l. 183/89, che per altro non sono ad oggi ancora pienamente attuate. La revisione più ampia dovrebbe però estendersi alla compatibilità degli usi del bacino. Anche perché l'uso delle acque non può prescindere dall'analisi sullo stato del corpo idrico che non è un problema di stato qualitativo ma di stato "ecologico", nel senso di prevedere cioè se l'utilizzazione intesa in senso lato può mantenere nel tempo le funzioni ecologiche primarie. E' in quest'ottica che si muove il nuovo codice dell'ambiente recependo parte delle direttive europee e inserendo alcuni principi chiave da valutare nei rilasci di concessione:

- Verifica che la derivazione da assentire non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua oggetto della derivazione;
- Verifica del mantenimento del deflusso minimo vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- Verifica che non esistano possibilità tecnico economiche sostenibili per il riutilizzo delle acque reflue depurate o provenienti da raccolta di acque piovane;
- Attenzione ai principi di risparmio e riutilizzo e riciclo della risorsa idrica (es: prevedere una restituzione dell'acqua utilizzata a scopo idroelettrico ad una quota ancora utile perchè possa venire riconcessa per l'uso irriguo) individuando, ove possibile, le caratteristiche qualitative delle acque restituite all'interno del disciplinare di concessione.

I criteri elencati trovano la loro collocazione all'interno del Testo Unico modificato. Il d.lgs. 152/06 propone ulteriori momenti di sollecitazione per quanto attiene il risparmio della risorsa, il bilancio idrico, la tutela ambientale che però fanno spesso riferimento a successivi adempimenti amministrativi da emanarsi da parte di Ministeri o Regione a seconda della delega nella materia affrontata. Ancora oggi questi non hanno trovato una puntuale attuazione, rallentando di fatto l'adeguamento italiano alle direttive europee.

3.2.3 ASPETTI ECONOMICI

3.2.3.1 SPESE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE

Spese di istruttoria della pratica è un costo che il richiedente la concessione deve sostenere che può rappresentare una percentuale notevole dell'impegno economico stabilito dall'ufficio istruttore. La provincia di Cremona, in quanto competente nell'istruttoria delle grandi derivazione ha individuato con DGP 631 del 28 ottobre 2008 ha stabilito tale spesa pari a 840 €.

Contributo idrografico previsto dal Testo Unico, che ne quantifica il valore come 1/40 del canone demaniale. In quanto contributo ha contemporaneamente i requisiti dell'imposta e della tassa. Il contributo è infatti, come le imposte, *obbligatorio* e, come la tassa, è dovuto per un *servizio specifico*. E' dovuto da tutti coloro che presentano un'istanza nuova o di rinnovo di concessione di acqua pubblica. Anch'esso è divenuto competenza Regionale che pertanto può stabilire una diversa quantificazione.

Il Regio Decreto 1285 del 1920 prevedeva che le pubblicazioni relative agli studi del Servizio Idrografico e del Consiglio Superiore delle Acque potessero essere poste in vendita, versandone il ricavo in Tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della entrata destinato anche a ricevere gli introiti del contributo idrografico. Tale capitolo era destinato agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d'acqua e alle pubblicazioni predette. A seguito della delega delle competenze il contributo in argomento è oggi introitato dalle regioni per gli stessi fini.

Spese di pubblicazione riguardano sia la pubblicazione della domanda che quella dell'avvenuta emissione dell'atto concessorio, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Foglio degli annunci legali.

I costi per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono quelli stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto del 24 dicembre 2003, ma esistono casi in cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata sostituita con quella sul Bollettino Ufficiale della Regione e i costi sono stabiliti dall'ente regionale di appartenenza.

Canone demaniale in base al Regio Decreto n.1775 del [11 dicembre 1933](#) è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza l'autorizzazione dell'autorità competente, che garantisce la concessione per motivi di pubblico interesse. Il titolare di una concessione deve pertanto corrispondere il relativo canone demaniale annuo, che per l'uso idroelettrico è quantificato in base alla potenza nominale media annua concessa.

Il valore del canone era individuato all'interno del Testo Unico stesso, in seguito la l. 36/94 individuò le nuove tariffe dei canoni demaniali suddivise in base all'uso dell'acqua.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 all'art 89- comma 1, lettera i) dispone, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi, lasciando in capo a queste l'individuazione dei rispettivi importi, superando di fatto quanto stabilito dalla l. 36/94.

L'importo del canone demaniale, per l'anno 2009, per l'uso di acqua pubblica a scopo idroelettrico in vigore in Regione Lombardia ammonta a €14,25/KW.

Deposito cauzionale che il titolare della concessione deve dimostrare di aver versato alla firma del disciplinare sta a garanzia degli obblighi che il concessionario assume nei riguardi della Amministrazione per le spese che possano occorrere in dipendenza della concessione rilasciata, come, ad esempio, per eventuali esecuzioni di ufficio. E' infatti previsto che possa essere introitata dall'ente concedente in casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza della concessione. Anche questa voce è commisurata al canone, e ogni Regione definisce anche in quale rapporto (il Testo Unico 1775/33 indica sia pari a 1/2 annualità).

Spese di registrazione nel disciplinare è inserito l'obbligo del concessionario di provvedere alle spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. L'importo è pari al 5% del canone dovuto per l'intera durata della concessione conteggiato nell'annualità di rilascio. A questa cifra vanno sommati gli importi fissi dell'ufficio delle Entrate e i bolli per la predisposizione di tre copie della documentazione all'uso bollo necessario per la registrazione. L'aspetto delle marche da bollo rappresenta una voce consistente delle spese da sostenere in quanto la documentazione a corredo del disciplinare di concessione, che pertanto deve essere registrata, è spesso voluminosa, e deve essere predisposta ai sensi della normativa sull'uso bollo.

Spese di collaudo Sono sempre a carico del richiedente le spese necessarie per il collaudo della derivazione e del relativo impianto.

3.2.3.2 SPESE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E/O TERRITORIALE

La normativa italiana prevede alcune spese di compensazione ambientale e territoriale dovute agli enti territoriali (Comuni, Province, Parchi) a risarcimento dell'impatto subito a seguito della realizzazione degli impianti

Sovracanone per Enti Rivieraeschi dovuto per impianti di potenza nominale media superiore a 220 kW è dovuto per quei Comuni e Province in cui *"il territorio si affaccia sul tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione a partire dal punto ove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione, ovvero tutti i comuni in cui si trova un'opera idraulica come opera di presa, diga, condotta forzata)*. Il gestore dell'impianto deve corrispondere ai comuni e alle province interessate una quota stabilita dalla legge; la suddivisione tra gli enti si basa principalmente sulla distribuzione delle opere idrauliche presenti sui vari comuni interessati dall'impianto. La norma non stabilisce in modo chiaro la suddivisione degli introiti. La quantificazione avviene attraverso un decreto del direttore dell'Agenzia del Demanio ed è aggiornato ogni 3 anni

Sovracanone per Bacini Imbriferi Montani (BIM) dovuto per impianti di potenza nominale media superiore a 220 kW. Il concetto di **Bacino Imbrifero Montano** fu introdotto dalla Legge n. 959 del 27/12/1953 e si intende *"il territorio delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, ubicato al di sopra di una certa quota assoluta stabilita bacino per bacino"*, significa che tutte le acque presenti nel bacino imbrifero vengono convogliate a fondovalle nel corso d'acqua principale o lago. Ne beneficiano i Comuni compresi all'interno del bacino imbrifero individuato in forma singola o consorziati. Gli introiti derivanti dal BIM vengono suddivisi in base all'interessamento territoriale delle opere (quante ce ne sono e quanto influiscono) e in proporzione alla superficie e alla popolazione. La quantificazione avviene a mezzo del ministero dell'Ambiente ed è aggiornato ogni 3 anni

Di seguito sono riportati gli importi dei sovraccanoni destinati ai Bacini Imbriferi Montani (BIM) e agli Enti Rivieraeschi relativi all'ultimo periodo. La normativa nazionale non prevede una destinazione specifica di questi introiti. Queste somme, che i produttori idroelettrici riconoscono alle comunità locali a fronte dei pregiudizi arrecati al territorio dalla presenza delle centrali sarebbe utile fossero destinate ad interventi di riqualificazione dei bacini idrografici e a sostegno dell'integrazione ambientale degli impianti stessi, come già avviene in altri paesi europei come ad esempio la Francia. La presenza di impianti idroelettrici può quindi sempre più rappresentare per le comunità locali un'opportunità di sviluppo sociale basata sullo sfruttamento sostenibile di una risorsa naturale

Importi BIM e Enti Rivieraeschi in Italia biennio 2008/2009

Sovracanone	Biennio di riferimento	Importo	Legge di riferimento
BIM	2008-2009	20,35 €/kW	D.M. 27/11/07
Enti Rivieraeschi	2008-2009	5,09 €/kW	D.Ag.Dem. 21/12/07

Compensazioni ambientali in aree naturali protette e a tutela dell'ittiofauna

Nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi sono spesso previste, nel caso di opere che interessino le aree parco, la stipula di convenzioni con i titolari delle concessioni nelle quali possono essere inserite anche opere di compensazione o indennizzi qualora il danno causato dall'esecuzione delle opere non possa essere recuperato attraverso azioni compensative. Simili convenzioni vengono richieste anche dai Comuni o dai Consorzi di gestione del corso d'acqua oggetto della derivazione senza che ci sia una norma giuridica che autorizzi tale richiesta.

I Piani ittici prevedono spesso oneri a carico dei titolari di concessione alla derivazione di acqua pubblica superficiale legati alla salvaguardia della fauna ittica. Tali imposizioni si possono tradurre in un'ulteriore canone annuo introitato dagli uffici competenti alla tutela dell'ittiofauna.

b. CONCESSIONE ALL'USO DELL'ACQUA PROCEDURA REGIONALE

3.3.1 DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO IN LOMBARDIA

Con la Legge Regionale 5 gennaio 2000 - n. 1⁹ emanata in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si individuano le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti le materie di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

In particolare in merito a: sviluppo economico ed attività produttive, **territorio, ambiente ed infrastrutture**, servizi alla persona e alla comunità, polizia amministrativa.

In particolare l'Art. 3 (Territorio, ambiente ed infrastrutture) comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di territorio e urbanistica, edilizia residenziale pubblica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, **risorse idriche e difesa del suolo**, lavori pubblici, viabilità, trasporti e protezione civile.

Il comma 111 lettera b) stabilisce che sono delegate alle Province le funzioni relative al rilascio di concessioni di piccole derivazioni di cui al Testo Unico approvato con RD 1775/33, lasciando in capo alla Regione il rilascio di concessioni di grande derivazione avvalendosi, per l'istruttoria tecnica, degli uffici delle Province. Analogamente alla descrizione effettuata per la normativa nazionale di seguito verrà descritto il caso specifico della Regione Lombardia che attraverso il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, oggi in fase di revisione, ha disciplinato l'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 2628.

A seguito della modifica della costituzione e delle legge deleghe, in particolare il D. Lgs 112/98, la Regione Lombardia attraverso la L.R. 26/2003 ha disciplinato le materie di propria competenza nel rispetto della legislazione nazionale con richiamo alla normativa europea.

La Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. Tale legge disciplina, tra gli altri, il settore energetico e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

L'Art. 41 della stessa norma sancisce le finalità della stessa stabilendo che: "La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed

economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future".

Lo stesso articolo recita inoltre che:

- a) La Regione effettua il riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:
- b) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti;
- c) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;

- d) il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- e) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
- f) il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico;

⁹ **Legge Regionale 5 gennaio 2000 - n. 1:** Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

- g) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
- h) la sicurezza delle dighe e degli sbarramenti, al fine di assicurare la pubblica incolumità e la protezione dei territori.

La Regione, per il raggiungimento di tali obiettivi, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali:

- promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
- individua misure e promuove la ricerca e l'adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
- sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
- incentiva l'adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell'ambito del servizio idrico integrato con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee;
- promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale.

Fra gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati all'art. 45 della stessa norma istituisce il Piano di Tutela e Uso delle acque quale conseguenza delle direttive europee e statali dandone la seguente definizione: "Il piano di gestione del bacino idrografico, di seguito piano di gestione, di cui all' articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, **è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque, con il quale, coerentemente con la pianificazione dell'Autorità di bacino, sono individuate le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 41**, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà."

Gli strumenti attuativi della legge regionale sono i regolamenti i quali per le finalità e secondo i principi stabiliti dall' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59¹⁰ e in attuazione del D.Lgs. 152/1999, ora recepito dal nuovo codice ambientale, disciplinano in materia di tutela quali-quantitativa e utilizzazione delle acque, in particolare:

- a) gli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- b) la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;
- c) l'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;
- d) l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;
- e) le funzioni di cui al titolo I, capo II del Testo Unico (consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche);
- f) la restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni."

¹⁰ **Legge 15 marzo 1997, n. 59** :Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006¹¹

La disciplina relativa l'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua, è stata attuata con l'emissione del Regolamento Regionale 2/2006. Il Regolamento opera sul procedimento amministrativo della concessione di derivazione secondo il seguente schema:

- semplifica i procedimenti e la tempistica per la conclusione degli stessi;
- recepisce i principi di partecipazione al procedimento amministrativo derivanti dalla L. 241/1990 (conferenza dei servizi, comunicazione preliminare del rigetto dell'istanza, ecc);
- unifica il procedimento di autorizzazione alla ricerca d'acqua (escavazione pozzi ex art. 95 del R.D. 1775/1933) con quello di concessione di derivazione;
- specifica meglio, per l'ufficio istruttore e l'autorità concedente, i criteri per il rilascio della concessione (scelta del concessionario tra più istanze concorrenti);
- introduce una nuova disciplina delle domande incompatibili e concorrenti;
- coordina il procedimento di concessione con l'eventuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
- coordina il procedimento post-concessione (realizzazione opere e esercizio dell'utenza) con altre norme di settore (d.lgs 387/2003);
- opera sulla tutela delle acque e la disciplina della sua utilizzazione (in attuazione del Programma di Tutela e uso delle Acque)
- disciplina l'uso domestico delle acque sotterranee;
- inserisce disposizioni finalizzate al risparmio e riuso della risorsa:
- comparto civile: misuratori di volume all'utente finale;
- comparti produttivi: commisurazione della portata concessa alla necessità di utilizzo (es: industriale o irrigazione);
- riutilizzo acque reflue: conferimento acque reflue alla rete
- introduce criteri per il rilascio delle concessione delle acque sotterranee coerenti con i contenuti del Testo Unico (nelle aree a scarsa potenzialità, aree di riserva ottimale, aree di riserva integrativa, ecc.)
- obbliga l'applicazione del DMV alle derivazioni da corsi d'acqua superficiali per il raggiungimento /mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale al 2008-2016
- obbliga il concessionario all'installazione dei misuratori di portata e alla denuncia annuale dell'acqua derivata;
- attua l'art. 27 (utilizzo promiscuo delle acque della rete irrigua e di bonifica) e l'art. 18 della legge 36/1994 (dimezzamento del canone per restituzione con medesime caratteristiche qualitative).

L'art 40 del regolamento individua le norme disapplicate dallo stesso stabilendo che:

- ai sensi dell'Art. 55, comma 22, della legge regionale n.26/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, cessano di avere applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di acque pubbliche incompatibili con le disposizioni del regolamento stesso.
- Sono fatte invece salve, tenuto conto delle competenze amministrative risultanti dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge regionale n. 26/2003, le disposizioni di cui ai capi II e III del titolo I, regio decreto n. 1775/1933.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano altresì di avere efficacia le deliberazioni di giunta regionale:

¹¹ **Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006:** disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

- a. n. 22502 del 13 maggio 1992 "T.U. 11.12.1775 Direttive ai Servizi Provinciali del Genio Civile per l'esercizio delle deleghe in materia di autorizzazioni alla ricerca e di concessioni delle acque sotterranee";
- b. n. 5666 del 5 dicembre 1995 "Direttive per la semplificazione degli adempimenti previsti dalla d.g.r. n. 22502 del 13.5.1992 (autorizzazioni allo scavo di pozzi e concessioni d'acqua), relativamente alle utenze minori;
- c. n. 42446 del 12 aprile 1999 "Approvazione delle direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico";
- d. n. 47582 del 29 dicembre 1999 "Direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee", fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 43 e 44 del regolamento;
- e. n. 2604 dell'11 dicembre 2000 "direttive per la valutazione delle domande di piccola derivazione d'acqua a scopo idroelettrico";
- f. n. 3235 del 26 gennaio 2001 "Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente - Applicazione delle sanzioni amministrative".

Per la piena attuazione del regolamento si demanda a successivi provvedimenti relativi a criteri tecnici ed operativi, sia in sostituzione di quelli abrogati dall'art. 40 che in aggiunta agli stessi e ai quali non si è ancora proceduto creando difficoltà di applicazione di alcune norme ivi contenute.

Le Province pertanto nell'intento di operare a pieno con il nuovo strumento, in assenza dei provvedimenti tecnici, hanno continuato ad applicare i precedenti strumenti cercando di superarne i limiti di inadeguatezza legati all'introduzione della nuova normativa.

Diverso e particolare è l'impossibilità di applicare il caso previsto dal regolamento per la riduzione del 50% del canone annuo per le concessioni di derivazioni a uso industriale limitatamente alla sola quantità di acqua restituita, nel caso in cui le sue caratteristiche qualitative rimangano inalterate rispetto a quelle dell'acqua prelevata. Tale riduzione, che potrà essere ammessa solo per le nuove concessioni e per i rinnovi, risulta non applicabile in assenza di criteri ante e post regolamento. Le procedure individuate nel regolamento sono relative a:

- rilascio delle autorizzazioni alla perforazione di pozzi;
- richiesta e rilascio delle concessioni di derivazione
- richiesta e rilascio di concessioni soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- varianti alle opere di presa o alle condizioni di esercizio;
- rinnovo delle concessioni di derivazione esistenti (è ammessa la presentazione della richiesta di rinnovo quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi dalla scadenza);
- trasferimento di utenza;
- estinzione, rinuncia e decadenza della concessione.

La normativa verrà affrontata nell'ambito specifico delle concessioni idroelettriche e secondo lo schema già proposto per la norma nazionale.

3.3.2 ASPETTI AMMINISTRATIVI

3.3.2.1 PUBBLICIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Avvio del procedimento ai sensi delle norme in materia di procedimenti amministrativi (ad oggi L. 241/90 e s.m.i.).

Pubblicazione della domanda sul BURL. Nel medesimo avviso vengono stabiliti sia i tempi per la presentazione di domande tecnicamente incompatibili (30 giorni), sia i tempi per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni (60 gg). Il regolamento regionale prevede, diversamente dal Testo Unico, che le domande concorrenti presentate al di fuori dei termini inseriti nell'avviso, non vengano rigettate, ma vengano sospese in attesa della determinazione delle domande in istruttoria.

Affissione all'albo pretorio delle Province e dei Comuni interessati dalle opere di presa. Viene affisso lo stesso avviso comparso sul Bollettino Ufficiale, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione per i successivi 15.

3.3.2 VISITA DEI LUOGHI E RACCOLTA DEI PARERI

Visita dei luoghi diversamente dalla procedura nazionale, il regolamento lombardo non prevede l'obbligatorietà di effettuare la visita locale di istruttoria, ma lascia discrezionalità all'ufficio istruttore di procedere in tal senso. Alla visita locale sono espressamente invitati, oltre gli enti coinvolti con la richiesta dei pareri, i titolari della domanda e i proprietari dei terreni su cui insiste la derivazione. La visita può avere luogo contestualmente alla conferenza dei servizi di cui sotto.

Raccolta pareri Il Regolamento, all'art. 12 esplicita gli Enti da coinvolgere nel procedimento. A questi viene inviata una copia del progetto per l'espressione del parere sulla materia di competenza:

- compatibilità con il bilancio idrico e idrologico (Autorità di Bacino);
- compatibilità con strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica (Comune);
- compatibilità con eventuali servitù militari (Comando Militare);
- compatibilità con derivazioni interprovinciali (Province confinanti)
- compatibilità in merito alla normativa sulla costruzione, vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo (Regione Lombardia ai sensi della legge regionale 23 marzo 1998, n. 8¹²);
- compatibilità con PTC del Parco o dell'area naturale (Ente Parco)
- compatibilità idraulica (Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Consorzi di Bonifica, Regione Lombardia, Comune a seconda della norma regionale in materia di polizia idraulica¹³);

La raccolta dei pareri può essere effettuata attraverso la conferenza dei servizi indetta ai sensi della legge 241/90. Questo accorgimento ha il vantaggio di poter recepire contestualmente i pareri di tutti gli Enti coinvolti che partecipano alla conferenza con un rappresentante appositamente delegato ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza. Gli Enti assenti alla conferenza vengono considerati alla stregua di un parere favorevole. La stessa conferenza viene indetta anche nei casi in cui la derivazione sia assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale. In

¹² **Legge Regionale 23 marzo 1998, n. 8:** "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale

¹³ **Delega delle competenze in materia di polizia idraulica in Lombardia:**

✓ I.r. 5 gennaio 2000, n. 1: art. 3, comma 108. Sono di competenza regionale le seguenti funzioni: individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica; art. 3, comma 114. Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione di provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.

✓ D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni idraulici regionali di polizia idraulica". Approva: l'allegato A - Individuazione del reticolo idrico principale, l'allegato B - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale, l'allegato C - Canoni regionali di Polizia Idraulica, l'allegato D - Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica. Trasferisce ai comuni le funzioni relative alla realizzazione delle opere di "pronto intervento" sui corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, Dispone che i comuni definiscano il reticolo idrico di loro competenza entro il 14/02/03.

✓ D.g.r. 1 agosto 2003, n. 13950 "Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868" - Approva: i nuovi allegati A, B e C che sostituiscono i precedenti. Dispone che i comuni definiscano il reticolo idrico minore entro il 31/12/2004.

D.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20552 "Approvazione del reticolo idrico dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R.7/2003": Approva: - l'elenco del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica. .

questo caso le procedure vengono gestite, per quanto concerne la presentazione dello Studio di Impatto Ambientale e l'acquisizione dei pareri in conferenza dei servizi unificata.

3.3.2.3 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Predisposizione della relazione di istruttoria L'art. 13 del regolamento regionale 2/2006 indica quali saranno i contenuti minimi della relazione di istruttoria. Dovrà contenere indicazioni circa:

- quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti (tutela dei diritti di terzi) e alla specie della derivazione progettata;
- opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale e agli interessi di terzi;
- cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
- atti e interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria, eventuali controdeduzioni dell'istante a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
- finalità cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
- canoni e sovracani da richiedere con indicazione dei relativi calcoli;
- domande da preferire in caso di concorrenze. Per le grandi derivazioni è indicato che la relazione contenga il confronto tra le domande concorrenti e evidenzi per ognuna i pro e i contro in relazione al raggiungimento di un prevalente generale pubblico interesse in accordo agli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di uso e tutela della risorsa idrica.

Predisposizione del disciplinare, oltre a quanto già detto per la normativa nazionale, conterrà esplicitamente quanto previsto dal regolamento regionale 2/2006 relativamente a:

- rilascio del minimo deflusso vitale sulla base della normativa in vigore all'atto del rilascio di concessione, inserendo anche la facoltà, per l'ufficio istruttore di procedere a successive revisioni (ogni 6 anni) con eventuale modifica della portata concessa adeguando il rispettivo canone;
- specifico riferimento che le acque restituite dopo gli usi effettuati (compreso quello idroelettrico) abbiano caratteristiche chimico-fisiche tali da non indurre modificazioni dei parametri del corpo ricettore che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla pianificazione regionale in materia;
- Individuazione di un protocollo specifico per la gestione della restituzione di acqua per gli usi idroelettrici negli impianti ad acqua fluente in modo da non determinare repentine variazioni di portata nel corpo idrico ricettore e fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corpo idrico interessato;
- Individuazione di un protocollo specifico per la gestione della restituzione degli impianti idroelettrici con bacino di accumulo che preveda, dove possibile, dispositivi di demodulazione delle portate restituite ponendo attenzione allo stato dell'ambiente idrico e alle utenze di valle.

Registrazione del disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate: vale quanto già detto per la norma nazionale.

3.3.3 ASPETTI TECNICI

3.3.3.1 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Il regolamento regionale prescrive quelli che sono i contenuti minimi obbligatori della domanda di concessione. In mancanza di essi l'ufficio istruttore dovrà provvedere al rigetto della domanda di concessione:

- soggetto giuridico di riferimento della richiesta e suoi dati;
- Corpo idrico da cui prelevare;
- Punto di presa;
- Portata media/massima e volume annuale derivato;
- Periodo del prelievo;
- Tipologia d'uso;

- Acque restituite;
- Garanzie tecnico/finanziarie.

Nell'abrogare tutte le norme regionali che regolavano i contenuti delle domande di concessione, in particolare la delibera di giunta regionale 2604 dell'11 dicembre 2000 relativa alle istruttorie degli usi idroelettrici, il regolamento rimanda ad una successiva fase in cui la Regione emetterà successive disposizioni a regolare i contenuti tecnici della documentazione. Ad oggi, si è ancora in attesa di tali disposizioni.

3.3.3.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE IN CONCORRENZA

- restano validi i criteri individuati dal Testo Unico all' art. 9 secondo il principio della più razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- a parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che dispone di un sistema di gestione ambientale certificato e che ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

3.3.3.3 CRITERI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- principio di più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d'acqua e degli acquiferi.
- Verifica della disponibilità della risorsa idrica secondo la pianificazione vigente (Piano di Tutela e Uso delle Acque)
- Garanzia del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione (PTUA)
- Garanzia di rilascio del Minimo Deflusso Vitale

3.3.4 ASPETTI ECONOMICI

- **Spese d'istruttoria** salvo quanto previsto per le spese di istruttoria regionali (€ 77,47) richieste per le istanze di grande derivazione (emissione dell'atto concessorio), la Provincia di Cremona ha individuato, con proprio provvedimento (DGP 631 del 28 ottobre 2008), le spese per l'istruttoria tecnica delle grandi derivazioni (solo istruttoria tecnica) e le istanze di piccola derivazione (istruttoria tecnica ed emissione della concessione) pari a 840 €;
- **Contributo idrografico:** l'art. 10 comma 3 del regolamento regionale 2/2006 dispone che sia pari ad un ventesimo del canone annuo e comunque non inferiore a 150,00 €
- **Deposito cauzionale:** l' art. 19 comma 4 lettera a) dispone che il deposito cauzionale sia pari ad una annualità del canone e comunque non inferiore a 250 €. La cauzione rimane vincolata per tutta la durata della concessione
- **Polizza fidejussoria:** per le derivazioni idroelettriche con potenza nominale media superiore a 30 KW è compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 20% del costo di realizzazione dell'impianto
- **Registrazione disciplinare:** vale quanto detto per la normativa nazionale;
- **Spese di pubblicazione:** dell'avviso della domanda e del Decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pari a 63,76 € per ogni pubblicazione;
- **Spese di collaudo** Sono sempre a carico del richiedente le spese di collaudo necessario per derivazione idroelettriche con potenza nominale superiore a 200 KW.

3.4 TEMPI DELLE PROCEDURE

La procedura imposta dalla normativa nazionale, così come descritta in questo capitolo, non stabilisce dei tempi complessivi entro cui deve concludersi la concessione, individua semplicemente alcuni tempi in merito a particolari fasi del procedimento.

Tale assenza è ulteriormente complicata dal fatto che il rilascio della concessione avviene sentiti molteplici Enti esterni. Molti degli Enti coinvolti debbono emettere pareri vincolanti, e la norma non

prevede la facoltà di avvalersi del silenzio assenso se non nelle fattispecie in cui viene esplicitamente previsto.

La normativa nazionale sul procedimento amministrativo ha tentato di porre rimedio stabilendo che un procedimento, se non esplicitamente previsto da norme o da regolamenti specifici, debba concludersi nell'arco temporale dei 90 gg dal deposito della domanda. La stessa norma ha però stabilito che il termine dei 90 gg sia sospeso fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere altresì sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

L'art. 20 dispone ancora che il silenzio assenso non si applichi agli atti e procedimenti riguardanti tra gli altri il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, oltre ad altri casi specifici menzionati. In conseguenza a ciò i pareri oggetto dell'istruttoria, rientrando nella fattispecie del patrimonio culturale, dell'ambiente e della pubblica incolumità non possono non essere attesi.

La procedura individuata deve pertanto scontare la necessità di affidarsi a tutti i passaggi ad essa assegnati e attendere gli esiti degli stessi prima del rilascio definitivo della concessione. Analogamente a quanto descritto per la normativa nazionale può dirsi del caso specifico esaminato della Regione Lombardia ove è individuato un termine, da regolamento, per il rilascio della concessione pari a 18 mesi dalla presentazione della domanda e pari a 24 mesi nel caso la derivazione sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, ma al contempo tali termini temporali, prosegue la norma, sono calcolati con esclusione dei periodi in cui il procedimento rimane interrotto, ricadendo pertanto nella stessa incertezza temporale già presente nella normativa nazionale.

3.5 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE E OPERE CONNESSE

Dopo l'ottenimento della sopradescritta concessione alla derivazione dell'acqua per fini idroelettrici, il titolare della concessione deve presentare, presso gli uffici della Amministrazione Provinciale di Cremona, una richiesta scritta di autorizzazione alla costruzione della centrale ai sensi del decreto n. 387/2003. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo delle opere che deve contenere, oltre a tutte le prescrizioni emerse durante la precedente istruttoria di concessione alla derivazione dell'acqua, anche le caratteristiche tecniche delle eventuali infrastrutture necessarie al funzionamento della centrale. Le linee elettriche e le relative cabine sono considerate a tutti gli effetti come opere funzionali e direttamente connesse alla centrale e rientrano, quindi, nella procedura di autorizzazione del decreto n. 387/2003. Come già riferito al capitolo 2, la procedura del decreto n. 387/2003 è una procedura unificata che raccoglie tutte le differenti autorizzazioni, nulla osta e concessioni rilasciate dagli enti competenti per la costruzione della centrale e che sfrutta lo strumento normativo della Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/1990.

Alla procedura partecipano gli stessi Enti che hanno partecipato alla procedura di concessione alla derivazione con l'aggiunta dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA), dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e del locale Corpo dei Vigili del Fuoco.

Uno dei problemi fondamentali di questi impianti è che il proprietario preferisce ottenere subito l'autorizzazione alla costruzione della centrale e, successivamente, demandare all'ENEL l'onere di farsi autorizzare eventuali opere connesse come l'elettrodotto.

Gli uffici della Provincia intendono, invece, tramite l'applicazione della presente guida, richiedere obbligatoriamente la presentazione della documentazione inerente le linee elettriche e gli apparecchi elettrici insieme a quella della centrale per una valutazione congiunta.

Oltre ai suddetti Enti, saranno quindi convocati anche quelli competenti **per le infrastrutture direttamente connesse** e funzionali alla centrale che, nel caso riguardante le linee elettriche, sono **il Ministero delle Sviluppo-Comunicazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico-UNIMG e la Soprintendenza per i beni archeologici**, nonché tutti gli enti che gestiscono o sono proprietari di interferenze con la linea elettrica, come ferrovie, corsi d'acqua, gasdotti, strade, ecc.

ed i proprietari di immobili pubblici attraversati dalla linea. In occasione della prima riunione di conferenza dei servizi, gli Enti convocati possono direttamente esprimere il loro parere definitivo sulla centrale oppure richiedere eventuali integrazioni alla ditta. In tal caso, risulta necessaria una seconda riunione di conferenza per l'espressione del parere definitivo degli enti che avevano richiesto integrazioni.

Col fine di scoraggiare eventuali abusi, la richiesta di integrazioni può essere avanzata una sola volta ed in occasione della successiva riunione di conferenza, l'Ente è obbligato ad esprimere un parere tecnico opportunamente motivato sia esso di diniego o di autorizzazione alle opere. Il decreto n. 387/2003, infatti, sancisce che i tempi per l'autorizzazione non possono superare i 180 giorni naturali e consecutivi. E' importante sottolineare che le opere per la realizzazione degli impianti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono da ritenersi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ciò permette di avere una corsia preferenziale nell'applicazione successiva delle procedure di esproprio dei terreni.

Nell'autorizzazione dovrà essere inserito anche l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

3.5.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VALUTAZIONE DELLE CENTRALE E DELLE OPERE CONNESSE

Gli elaborati minimi per poter procedere all'avvio del procedimento si riferiscono sia al decreto di concessione alla derivazione dell'acqua, indispensabile per avviare un procedura ai sensi del D. Lgs. n. 387/2009 su tutto il territorio della Regione Lombardia e sia alla recente D.G.R. del 25 novembre 2009 n. 8/10622:

- **Istanza di richiesta** di autorizzazione sottoscritta dal rappresentante legale, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali della persona giuridica che propone l'istanza;
- **il progetto esecutivo della centrale idroelettrica (comprese viste, sezioni e planimetrie varie) e delle opere connesse, che recepisce tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di incarico e nel decreto di concessione alla derivazione dell'acqua per fini idroelettrici, precedentemente emessi, ;**
- **cartografia di inquadramento territoriale** dell'impianto oggetto di autorizzazione prodotta su base C.T.R. in scala 1: 10.000. La cartografia dovrà riportare oltre al perimetro dell'impianto, i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti, quali: aree protette, riserve naturali, siti di rete natura 2000, vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, fasce ed aree PAI, fasce di rispetto del reticolo idrico (r.d. 523/1904), aree di inedificabilità per rischio idrogeologico individuate da specifici provvedimenti.
- **estratto P.R.G./P.G.T.** comprensivo di stralcio delle N.T.A. con l'ubicazione dell'impianto oggetto di autorizzazione;
- **estratto mappa catastale in scala 1:2000** con l'individuazione dei mappali interessati e visure delle proprietà risultanti alla data di presentazione dell'istanza;
- **disegni dei vari componenti**, apparecchiature e strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, ecc. In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: piante con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti (scala 1:100 e 1:50); percorsi dei cavidotti con sezione tipo e particolari di ancoraggio e sospensione delle canalizzazioni (scala 1:100 e 1:10); particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20);
- **documentazione fotografica** attestante le condizioni del sito prima dell'intervento;
- **schemi di connessione dello stesso alla rete elettrica** e individuazione del punto di connessione, nonché relazione tecnica contenente le caratteristiche elettriche fondamentali di tutti i componenti elettrici impiegati;

altri documenti allegati al progetto:

1. domanda di allacciamento alla rete elettrica, presentata al Gestore della rete interessato, oppure la (Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (STMG) trasmessa dal gestore, se già disponibile);

2. autocertificazione del titolo di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto, dovranno essere dichiarati e documentati gli accordi preliminari, i contratti di affitto ovvero nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto;
3. piano particellare di esproprio nel caso il richiedente intenda avviare la procedura espropriativa al fine di provvedere nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica alla dichiarazione di pubblica utilità e all'avvio delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto.
4. fotocopia della carta di identità del proponente, o di altro documento di identificazione in corso di validità;
5. nel caso di progetti per i quali è necessario lo svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o della Valutazione di Impatto Ambientale, rispettivamente lo studio preliminare ambientale e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA);
6. Studio di incidenza, nel caso di intervento sottoposto a valutazione d'incidenza (VIC);
7. ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
8. l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento di Autorizzazione Unica;

La documentazione progettuale deve essere prodotta sia in formato cartaceo sia in formato elettronico non modificabile e su supporto riproducibile

3.5.2 TEMPI MASSIMI DI AUTORIZZAZIONE

Il tempo massimo previsto dal D.Lgs. n. 387/2003 e successivamente ripreso anche dalla D.G.R. n. del 25 novembre 2009 n. 8/10622 non può essere superiore ai 180 giorni, escluse eventuali richieste di integrazioni sostanziali emerse durante le fasi della Conferenza dei Servizi. Se l'elettrodotto viene valutato all'interno della procedura del D.Lgs. 387/2003, i tempi di autorizzazione sono gli stessi della centrale idroelettrica.

3.5.3 COSTI

Il costo per l'avvio di una procedura di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 è stato stabilito dalla recente Delibera di Giunta Provinciale n. 631 del 28/10/2008 in euro 1000,00.


3.5.4 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il D.Lgs. n. 387/2003 e la recente D.G.R. n. del 25 novembre 2009 n. 8/10622 non contengono una lista precisa di criteri di valutazione della centrale idroelettrica e delle sue opere connesse, ma, esiste comunque un chiaro ed unico "strumento" di valutazione che è la Conferenza dei Servizi, durante la quale gli Enti competenti possono richiedere precisazioni al proponente ed esprimere le condizioni per il rilascio di un parere finale favorevole all'impianto.

Nel caso di una centrale idroelettrica è opportuno ricordare che essa è già stata definita vincitrice della concessione alla derivazione dell'acqua, nella procedura di istruttoria precedente a quella del D.Lgs. 387/2003 e, quindi, dal punto di vista idraulico è già stata ampiamente valutata.

Maggiore attenzione sarà rivolta alle sue opere connesse, all'impatto sulla viabilità sia in sede di costruzione che in quella di esercizio, all'impatto acustico ed alla sua conformità con le norme urbanistiche comunali.

3.5.5 DIAGRAMMA DI FLUSSO “DI MASSIMA” SULLA PROCEDURA DEL D.LGS. N. 387/2003



CAPITOLO 4

STRATEGIE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL MINIIDROELETTRICO

Quanto descritto nel precedente capitolo evidenzia una struttura normativa particolarmente complessa.

Lo studio svolto per il presente lavoro ha creato l'occasione di addivenire ad una semplificazione, ottimizzazione e maggior trasparenza della procedura finalizzata a stimolare gli investimenti per i piccoli impianti.

Si propone di raggiungere lo scopo attraverso tre tipologie di interventi:

1. Individuazione di strumenti normativi che racchiudano e ufficializzino i contenuti tecnici ritenuti indispensabili per l'Ente competente alla valutazione, nella sua interezza, degli aspetti legati alla realizzazione di impianti idroelettrici;
2. Divulgazione certificata delle informazioni relative all'istruttoria: tempi di valutazione delle domande, contenuti tecnici delle domande, criteri oggettivi di valutazione, assetto e organizzazione dei soggetti coinvolti nel procedimento, collegamento a banche dati ufficiali;
3. Diversificazione delle procedure a seconda della tipologia di utilizzo dell'energia prodotta.

4.1 STRUMENTI NORMATIVI

Si propone la predisposizione di due regolamenti:

1. regolamento attinente ai contenuti della domanda:
 - Dovrebbe individuare la documentazione tecnica necessaria sia per la richiesta di concessione alla derivazione che per l'autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, oltre che all'autorizzazione della linea elettrica.
 - Dovrebbe elencare inoltre la documentazione da allegare alla richiesta tale da poter essere estesa, per i suoi contenuti, a tutti gli aspetti che durante l'istruttoria verranno affrontati anche dagli altri Enti chiamati ad intervenire sia come emissione del parere sia, sino ad oggi, all'emissione di atti propedeutici ai rilasci di concessioni e autorizzazioni legati alla realizzazione e messa in opera dell'impianto.
 - Dovrebbe prevedere i contenuti tecnici necessari per la valutazione delle domande tecnicamente incompatibili, e per ognuno di essi prevedere un metodo di pesatura che permetta di giungere ad una scelta il più possibile svincolata dalla discrezionalità del singolo istruttore. In particolare dovrebbe definire in modo preciso quali debbano essere i parametri più consoni a definire le capacità tecnico-economiche del proponente, che la norma impone vengano valutate nella scelta delle domande concorrenti.
2. regolamento riguardante l'organizzazione e competenze:
 - Riteniamo utile che vengano codificati in un regolamento i rapporti tra gli enti coinvolti. La proposta normativa veramente qualificante, ma che non può prescindere da una proposta ai livelli giuridici e politici nazionali, sarebbe quella che permettesse di individuare un soggetto unico responsabile del procedimento con funzione di coordinamento degli enti chiamati ad esprimersi attraverso pareri o veri e propri atti. Un'unica interfaccia pubblica alla quale il privato possa fare riferimento per tutte le problematiche legate alla realizzazione dell'impianto. Un tentativo in questo senso è stato avanzato dalla Regione Lombardia nel proporre, all'interno dei tavoli tecnici per la revisione del regolamento regionale 2/2006 per il rilascio delle concessioni all'uso dell'acqua pubblica, la possibilità, per l'investitore privato di appoggiarsi allo Sportello Unico competente per territorio nei casi in cui la derivazione di acqua sia connessa alle attività economiche produttive di beni e servizi di cui al comma 1 dell'art 1 del dpr 447/1998. La proposta inoltrata al fine di semplificare il quadro normativo, è già stata scartata in quanto dovrebbe prevedere l'istruzione di funzionari addetti agli sportelli unici sulla normativa di settore che, come abbiamo visto, è estremamente complessa. La proposta invece formulata da questi uffici sarebbe quella di individuare un soggetto in grado di coordinare le richieste formulate dai singoli enti al fine di predisporre un progetto unico da sottoporre in modo collegiale agli Enti competenti chiamati ad esprimersi sugli aspetti di propria competenza;

- Sarebbe estremamente qualificante poter addivenire all'emissione di un unico atto finale che racchiudesse tutti gli aspetti/atti che oggi vengono disseminati in una serie di pronunciamenti ridondanti;
- Questa ambiziosa proposta, nasce dall'osservazione della tendenza normativa, in primo luogo europea e di conseguenza nazionale, volta a scollegarsi sempre di più dalle valutazioni dei singoli aspetti che vengono presi in considerazione per la realizzazione di un qual si voglia progetto;
- La storia e l'esperienza di Paesi che hanno già affrontato in passato tali aspetti, hanno portato in primis i legislatori europei a ritenere opportuno considerare la realizzazione di un impianto nella sua interezza, affrontando in un unico procedimento gli aspetti legati alla tutela ambientale, allo sfruttamento delle risorse, alla tutela della sicurezza e della salute pubblica. Un esempio è legato alla normativa AIA recepita troppo recentemente dall'Italia.

4.2 STRUMENTI CONOSCITIVI

La proposta di seguito illustrata si configura quale naturale prosecuzione della strategia normativa sopra esposta. Una volta definito, attraverso l'apposito regolamento, l'ente responsabile di tutto il procedimento istruttorio necessario alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico, diventa opportuno che lo stesso si faccia carico della creazione e aggiornamento di un sito interattivo rivolto prima di tutto agli Enti pubblici coinvolti nel procedimento, ma possibilmente consultabile dai portatori privati di interesse. Il sito sarebbe opportuno contenesse le seguenti informazioni:

- normativa in vigore: europea, nazionale, regionale o locale (regolamenti);
- procedure previste per le diverse tipologie di impianto (qualora si giungesse a prevedere diverse fattispecie);
- elenco degli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo a seconda della tipologia di domanda e dell'ubicazione dell'impianto. Accanto alla mera elencazione sarebbe utile venisse legato un collegamento all'aspetto tecnico di competenza, con un eventuale link alle norme specifiche considerare nell'istruttoria di impianti idroelettrici;
- lista dei documenti a corredo dell'istanza diversificata per ogni tipologia di impianto unitamente ai principali criteri posti in atto per la loro valutazione e pesatura;
- indicazione di massima dei costi e dei tempi dovuti alle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto;
- indicazioni/collegamento a siti certificati detentori di data base utili all'analisi sulla fattibilità dell'impianto. (ex Catasto Utenze Idriche, reti di monitoraggio ambientale - ARPA, servizi idrografici di piena AIPo ecc...).

La realizzazione di un sito come quello proposto avrebbe il vantaggio di superare quelle difficoltà amministrative tecniche non rappresentate da un vero e proprio scoglio materiale nella realizzazione degli impianti, ma che di fatto oggi rappresentano la principale causa del mancato sviluppo del campo idroelettrico. Come più volte detto nel corso di questo lavoro, a fronte di proposte progettuali consolidate, coloro i quali si avventurano nel lodevole progetto di sfruttamento idroelettrico, si trovano a dover affrontare problemi legati in primo luogo alla presenza di normative sovrapposte e per nulla coordinate, alla cattiva gestione della procedura amministrativa (aspetto non marginale nello scenario italiano che sfocia nella promozione di ricorsi agli atti emessi già viziati dalla pubblica amministrazione), alla spesso cattiva organizzazione delle strutture competenti, e purtroppo dalla grave carenza in termini di conoscenza della norma che caratterizza in molti casi gli Enti chiamati ad esprimersi. A farne le spese non è solo l'investitore privato che si trova costretto a rinunciare al progetto, ma la stessa nazione che vede così rallentato il processo di promozione dello sfruttamento di energia rinnovabile.

4.3 DIFFERENZIAZIONE DEGLI SCENARI

Al fine di incentivare lo sfruttamento dei piccoli salti e dei piccoli impianti in generale si è ragionato nei termini di una diversificazione della documentazione a corredo dell'istanza di concessione,

nonché in un alleggerimento delle spese di progettazione e di istruttoria a seconda della tipologia di impianto.

La classificazione proposta tiene conto della tipologia di utilizzazione dell'energia prodotta: produzione per vendita a terzi, autoproduzione per attività lavorative, autoproduzione a favore delle famiglie.

4.3.1 SCENARIO 1

Riguarda tutti gli impianti di produzione di energia elettrica attraverso derivazioni di acqua pubblica che prevedono l'immissione nella rete di distribuzione dell'energia e quindi la vendita a terzi della stessa. Si ritiene necessario che venga presentata la documentazione completa, che tenga conto di tutti gli aspetti da valutare anche da altri Ente come sopra accennato. Gli aspetti affrontati, si sommano agli argomenti puramente idraulico e di producibilità dell'impianto, in quanto coloro i quali si mettono sul mercato con un progetto di produzione idroelettrica devono necessariamente garantire la tutela del territorio, la garanzia dei diritti di terzi, e la sicurezza pubblica. Aspetti che, per essere valutati abbisognano di documentazione precisa e puntuale, e istruttorie altrettanto meticolose. Il valore aggiunto proposto, è da ricercare nello sforzo proposto in questo lavoro affinché la pubblica amministrazione sia in grado di fornire le informazioni e gli strumenti esaustivi e corretti per permettere all'investitore interessato di porsi in campo avendo certezze sui costi e i tempi dell'operazione proposta. Altro valore fondamentale diventa la garanzia da parte dell'Ente procedente che la valutazione delle domande incompatibili fra loro avvenga a mezzo di criteri oggettivi e trasparenti.

4.3.2 SCENARIO 2

È riferito agli impianti di autoproduzione legati ad attività economico produttive. La produzione di energia dovrà essere utilizzata nell'attività economica del soggetto richiedente. In questo caso il soggetto richiedente potrà beneficiare di una parziale semplificazione sia della documentazione da produrre a corredo della domanda che della procedura per addivenire alla concessione e autorizzazione all'impianto. La proposta, cavalca lo spirito di semplificazione già iniziato con la legge finanziaria n. 244 del 2007, che prevedeva, per gli impianti inferiori a 100 Kw, di poter sostituire l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto con la presentazione di una semplice dichiarazione di inizio lavori. Si è ritenuto di mantenere il limite dei 100 Kw in quanto anche a livello tecnico fa riferimento ad impianti di minore entità che si presume abbiano un impatto limitato sia ambientale che di interconnessione con situazioni di prelievo esistenti.

4.3.3 SCENARIO 3

Si ritiene opportuno far rientrare tutti gli impianti destinati all'autoproduzione per le famiglie ed in generale per le attività non a fine di lucro. Anche in questo caso il limite di produzione è da definirsi nei 100 KW e prevede la presentazione di un progetto semplificato da sottoporre alla pubblica amministrazione la quale trascorso un determinato periodo di tempo potrà esimersi dall'emettere l'atto finale applicando il silenzio assenso.

4.4 PROPOSTA PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE ALL'USO DELL'ACQUA E COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

gg.	passaggi amministrativi	pubblicazione	concorrenza
0 gg.	<p>Il proponente potrebbe richiedere la convocazione di una CDS preliminare attraverso un'istanza ed un progetto preliminare che contiene le informazioni basilari richieste dall'art. 11 del R.R. n. 2/2006, le ricevute di pagamento spese di istruttoria e di pubblicazione (art. 14_bis - 241/1990), le informazioni basilari per l'art. 12 del 387/2003 (viabilità per lavori, opere elettriche e linea elettrica, opere mitigazione ambientale, servizi igienici e locali lavoro abitati (ASL), conformità urbanistica (azzonamento), inquinamento acustico, aspetti legati alla proprietà (piano particellare, diritti reali di godimento, ecc.).</p>		
60 gg.	<p>Entro 60 gg. l'ufficio istruttore prepara l'avvio del procedimento, che sarà inviato a tutti i soggetti interessati insieme ad una copia del progetto preliminare, e indice la CDS preliminare entro i successivi 10 gg. (art. 9 del R.R: n. 2/2006). Se l'istanza non ha i contenuti essenziali la si rigetta ai sensi dell'art. 9 R.R. n. 2/2006. Nel caso di VIA saranno convocati anche gli Enti della VIA e la struttura VIA competente.</p>	<p>Contestualmente all'avvio, l'ufficio provinciale predispone la pubblicazione al BURL del progetto per 30 gg. consecutivi per la Concorrenza e all'Albo Pretorio per 60 gg. naturali e consecutivi dalla pubblicazione sul BURL. Nel caso la domanda sia sottoposta a procedura di VIA la pubblicazione vale anche per la VIA</p>	
70 gg.	<p>CDS: durante la conferenza gli Enti verificano la fattibilità e le condizioni secondo le quali è possibile ottenere il consenso e stabiliscono i contenuti del progetto definitivo per la concessione, per l'autorizzazione alla costruzione della centrale e della linea elettrica e se necessario richiedono che venga presentato unitamente alla documentazione progettuale anche il decreto della verifica di VIA.</p>		<p>effettiva pubblicazione sul BURL della domanda. al termine dei 60 gg. in caso di concorrenza si pubblicano le istanze presentate durante il periodo di validità della concorrenza, si chiede ai proponenti la stessa documentazione richiesta alla CDS preliminare ed il decreto di verifica della VIA</p>

100 gg.			chiusura concorrenze. Eventuale arrivo delle n-esime domande
115 gg.	Qualora non emergano elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, gli enti preposti alla tutela ambientale, ..., indicano le condizioni e gli elementi necessari, entro 45 gg., per ottenere in sede di progetto definitivo, gli atti di consenso.		
125 gg.	Entro 10 gg. dalla consegna dei suddetti pareri, si convoca l'ultima riunione di CDS preliminare. Nel decreto finale della CDS deve essere indicato il termine circa entro cui presentare il progetto definitivo (si calcolano circa massimo 300 gg. dal ricevimento della domanda) + consegna decreto di verifica di VIA		Entro tale termine vanno valutate e decise eventuali concorrenze dando l'avvio del procedimento, pubblicandole al BURL e richiedendo le integrazioni documentali necessarie alla luce della determinazione finale della CDS preliminare. Si darà tempo di presentare la documentazione entro il 300esimo giorno
130 gg.		si chiudono i tempi per presentazione osservazioni prima istanza	
135 gg.			Pubblicazioni n-esime concorrenze
160 gg.		si chiudono definitivamente i tempi delle concorrenze avviate al 100 gg.	
195 gg.			si chiudono i tempi le osservazioni domande concorrenti
300 gg.	Presentazione del progetto definitivo alla Provincia + decreto verifica VIA	da questo termine i tempi delle n-esime domande in concorrenza seguono lo stesso percorso	Presentazione del progetto definitivo concorrente alla Provincia + Decreto di Verifica di VIA

330 gg.	trasmissione progetto definitivo e indizione entro 60 gg. della CDS definitiva nel caso in cui non ci sono domande concorrenti. Altrimenti indizione di una CDS per la raccolta pareri propedeutici alla scelta del miglior progetto entro 30 gg.		trasmissione progetto definitivo concorrente e indizione entro 30 gg. della CDS per raccolta pareri propedeutici alla scelta del miglior progetto
360 gg.	SOLO IN CASO DI DOMANDE CONCORRENTI: convocazione di una C.D.S. per raccogliere i pareri ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 2/2006 relativi alla concessione di derivazione dell'acqua propedeutici alla scelta del progetto migliore ed ai sensi dell'art. 24 R.R. n. 2/2006 per la VIA. Andranno valutati i tempi per eventuali integrazioni che faranno slittare il termine per CDS ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003.		
380 gg.	SOLO IN CASO DI DOMANDE CONCORRENTI: relazione tecnica e d'istruttoria in merito alla scelta del progetto con coinvolgimento di un organo consultivo		
380 gg.	SOLO IN CASO DI DOMANDE CONCORRENTI: convocazione di una C.D.S. definitiva sul progetto scelto precedentemente ai sensi del 387/2003 e linea elettrica		
390 gg.	Se non ci sono concorrenze, prima riunione di CDS UNIFICATA ai sensi dell'art 14 bis comma 5 legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (termine entro 180 gg. dalla presentazione del progetto definitivo) ed eventualmente indetta per la procedura di VIA ai sensi dell'art. 24 del R.R. n. 2/2006. La CDS avrà un ordine del giorno con più punti, per ogni punto/argomento si prevede il rilascio del parere solo esclusivamente dagli enti competenti per quel argomento. Esempio: per la verifica della compatibilità idraulica dei progetti concorrenti con definizione di uno vincitore si esprimono solo quelli del R.R. n. 2/2006. Determinazione finale con indicazioni del vincitore della concorrenza e le prescrizioni da inserire nel disciplinare di concessione e le prescrizioni per la costruzione della centrale e delle opere connesse. IN CASO DI CONCORRENZA sarà convocata solo per il 387/2003 perchè il vincitore è già stato scelto prima.		
	Segue emissione eventuale decreto di VIA, poi rilascio della concessione alla derivazione ed il diniego alle concorrenti		
480 gg.	Rilascio del Decreto al privato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 solo dietro presentazione della registrazione del disciplinare		

Le proposte sino a qui descritte possono essere attuate solo a seguito di un coinvolgimento politico di organi superiori (Regione, Ministero) affinché, attraverso l'emanazione di norme specifiche, accolgano parte delle sfide lanciate.

In ogni caso è evidente come non sia possibile vedere applicati tali suggerimenti nell'immediato futuro.

Gli uffici, consapevoli dei notevoli margini di miglioramento possibile, hanno individuato una prima ottimizzazione delle procedure realizzabile attraverso l'uso dell'istituto già esistente della conferenza dei servizi.

L'obiettivo primario è quello di trovare dei punti di collegamento nei quali far convergere istanze diverse finalizzate all'ottenimento di tutti gli atti necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico.

La proposta degli uffici avrebbe il vantaggio di vedere riuniti in un unico momento tutti gli enti coinvolti nella valutazione del progetto superando così parte degli aspetti negativi già sopra

affrontati quali ridondanza delle procedure e individuazione della documentazione esaustiva per l'ottenimento degli atti.

L'idea iniziale è scaturita dalla lettura della legge 241/90 s.m.i. relativa al procedimento amministrativo, dove troviamo all'art. 14, comma 3 un passaggio in cui viene specificato che la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La possibilità di avvalersi di tale strumento era già stata valutata da Regione Lombardia quando, all'interno del regolamento regionale 2/2006, ha previsto l'indizione di un'unica conferenza di servizi qualora la derivazione da concedere dovesse essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale. È apparso quindi ripercorribile il procedimento virtuoso già innescato dall'organo regionale finalizzato a convergere gli aspetti connessi alla realizzazione di un impianto idroelettrico che oggi vengono affrontati attraverso lo svolgimento di minimo tre procedure differenti.

La semplice analisi dei tempi evidenzia i vantaggi che potrebbero derivare dall'applicazione della procedura proposta. Nello specifico:

- la procedura di concessione alla derivazione (rr 2/2006) prevede una tempistica massima di 18 mesi, 24 mesi se assoggettata a VIA (la procedura di VIA prevede 150 gg dal deposito dell'istanza) o in presenza di concorrenze. I termini sono calcolati con esclusione dei periodi in cui il procedimento rimane interrotto.
- al termine della procedura di concessione vi sono dei tempi previsti per la predisposizione del progetto definitivo: la norma non individua dei tempi precisi, ma vengono stabiliti dall'ufficio concedente sulla base della complessità del progetto.
- L'autorizzazione unica (art. 12 D. Lgs. 387/2003) è previsto venga esperita in 180 giorni.
- esiste il caso, in realtà molto frequente alla luce delle problematiche menzionate nel capitolo relativo ai punti di debolezza della norma, in cui il collegamento alla rete elettrica non è richiesto dal soggetto che realizza l'impianto, ma viene demandato all'ENEL. In questo caso l'autorizzazione della linea elettrica (art. 52 quater dpr 327/2001) ha una durata di 180 giorni.

Complessivamente ad oggi sono necessari:

gg concessione 540 (730 in caso di VIA) +

tempi x per progetto esecutivo +

180 autorizzazione unica +

180 linea elettrica = **900 gg (1090 in caso di VIA).**

A seguito dell'applicazione della procedura semplificata si prevede di scendere a 430 gg. totali (480 gg. se in presenza di concorrenza).

Nella semplificazione proposta si prevede l'utilizzo della conferenza dei servizi preliminare (art. 14 bis l. 241/90): il soggetto richiedente, su base volontaria, può richiedere una conferenza di servizi preliminare allegando alla domanda un progetto di massima che dovrà necessariamente avere i seguenti contenuti:

- informazioni basilari richieste dall'art. 11 del R.R. n. 2/2006;
- le informazioni basilari per l'art. 12 del 387/2003 (viabilità per lavori, opere elettriche e linea elettrica, opere mitigazione ambientale, servizi igienici e locali lavoro abitati (ASL), conformità urbanistica (azzonamento), inquinamento acustico, aspetti legati alla proprietà (piano particellare, diritti reali di godimento, ecc.);
- ricevute di pagamento spese di istruttoria e di pubblicazione. La pubblicazione renderà noto il progetto di massima, e stabilirà i tempi per la presentazione delle domande concorrenti.

Gli uffici provinciali indicano la conferenza coinvolgendo tutti gli Enti che nei vari procedimenti saranno tenuti ad esprimersi: finalità della conferenza è individuare quali possano essere i limiti del progetto, come possono essere eventualmente superati, individuare i contenuti del progetto definitivo, stabilire i termini per la presentazione dello stesso. Il progetto definitivo avrà di fatto il contenuto del progetto esecutivo previsto dalle norme legate alla procedura di rilascio della concessione, la sua specificità non sarà resa comunque pubblica in quanto come prima accennato si è già provveduto alla pubblicazione del progetto di massima. È possibile anche in questo modo

sapere ancor prima della conferenza preliminare se esistono domande concorrenti così che i soggetti interessati possano valutare a priori l'opportunità di perseguire la strada dell'unificazione che prevede fin dall'inizio una progettazione esecutiva e pertanto più onerosa, a fronte di un'incertezza nell'ottenimento della concessione accentuata dalla presenza di un concorrente. In questo modo è possibile anticipare e quantificare da subito i tempi di presentazione dell'esecutivo che prima venivano stabiliti all'interno del disciplinare di concessione, nello stesso non saranno individuati i tempi per la presentazione del progetto esecutivo in quanto di fatto già presente. Nel caso in cui si sia in presenza di domande concorrenti, è necessario avvalersi di una ulteriore conferenza dei servizi da indire appositamente per la scelta del progetto da realizzare. Lo svolgimento della procedura unificata in presenza di domande concorrenti appare più complessa, in quanto gli aspetti che emergono in occasione di concorrenze sono spesso poco prevedibili, e necessitano di approfondimenti da parte degli uffici difficilmente compatibili con i ristretti tempi di una conferenza. E' per questo motivo che si sono previsti ulteriori 50 gg. di procedura in caso di concorrenza.